

**REGOLAMENTO CE N° 320/2006 – ARTICOLO 6
PROGRAMMA NAZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE
DEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO**

**REGIONE VENETO
PIANO DI AZIONE REGIONALE**

1. ANALISI DEL SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO REGIONALE

Generalità

A seguito dell'applicazione del regolamento CE n. 320/2006, in Veneto, nella campagna 2006/2007 sono stati complessivamente seminati 14.801,33 ettari di barbabietola da zucchero a fronte di una superficie seminata di 44.976,98 ettari nella precedente campagna 2005/2006.

L'applicazione della riforma dell'OCM zucchero ha quindi comportato l'abbandono di una superficie a bietola pari a **30.175,65** ettari.

Secondo i dati riportati nel Piano per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo saccarifera, elaborato dal MIPAAF, risulta che allo stabilimento di Porto Viro afferivano circa 24.000 Ha di bietola e che i produttori conferenti a tale stabilimento, nell'ultima campagna di lavorazione, erano circa **2.000**.

Il piano industriale elaborato da parte di Italia Zuccheri per la riconversione dello stabilimento di Porto Viro prevede l'assorbimento annuo di circa **50 – 55.000** ettari di cereali per la trasformazione in bioetanolo. Lo stabilimento per la produzione di etanolo garantisce uno stoccaggio di materia prima per la produzione di 15 giorni.

Fabbisogni di intervento

1. Dai dati progettuali sinteticamente esposti emergono fabbisogni di intervento in termini di riconversione produttiva per circa 30.000 ha precedentemente condotti a bietola. La riconversione produttiva aziendale può essere collegata al progetto di riconversione dello stabilimento di Porto Viro (Loreo) ovvero anche verso altre attività (es. produzione di biomasse, agrienergie, ecc.). In questo contesto possono essere previsti investimenti aziendali (strutture, macchine ed attrezzatura, impianti, ecc.), collegati alla riconversione colturale.

2. Poiché parte della superficie a bietola verrà riconvertita a cereali e il progetto di riconversione di Porto Viro prevede una capacità di stoccaggio della materia prima per soli 15 giorni di lavorazione dello stabilimento, a supporto del progetto di riconversione dell'industria saccarifera si prevede l'ampliamento/ammodernamento delle strutture di essiccazione e immagazzinamento dei cereali presso il primo trasformatore.

3. Per le aziende e relative superfici che non possono trovare idonea collocazione nel processo di riconversione produttiva, collegata o meno alla riconversione dell'impianto di Porto Viro, si prevede di attivare misure intese alla diversificazione dell'attività.

2. OBIETTIVI E STRUMENTI DI INTERVENTO

Gli obiettivi che ispirano il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero sono rivolti a:

1. Sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero;
2. Intervenire a supporto dei progetti di ristrutturazione dell'industria saccarifera;
3. Promuovere la diversificazione verso attività extra-agricole.

Il **primo obiettivo** viene conseguito, conformemente a quanto previsto dall'asse I del Reg. CE n. 1698/05, attraverso interventi che favoriscano la riconversione produttiva delle aziende agricole finalizzati all'ammodernamento delle stesse e al recupero di competitività in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Gli interventi per il conseguimento del **secondo obiettivo** ovvero a supporto dei progetti di ristrutturazione dell'industria saccarifera, saranno volti a favorire, a livello aziendale o interaziendale, l'organizzazione del prodotto di base da lavorare negli impianti riconvertiti, attraverso l'ammodernamento/ampliamento di impianti di essiccazione e stoccaggio dei cereali da realizzare presso il primo trasformatore, in conformità alle misure di ammodernamento delle aziende agricole e alla misura dedicata all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, previste dal Reg. CE n. 1698/05.

La diversificazione verso attività extra-agricole, che rientra nel **terzo obiettivo** del Programma, sarà perseguita attraverso l'attivazione di una misura dell'Asse III del Reg. 1698/2005. Nello specifico verranno implementate azioni dedicate alla diversificazione delle aziende agricole.

In relazione a ciò si prevede pertanto di attivare le seguenti misure previste dal citato regolamento CEE 1698/2005:

- Ammodernamento delle aziende agricole (misura 121);
- Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (misura 123);
- Diversificazione in attività non agricole (misura 311).

In allegato si riportano le relative schede di applicazione in conformità con il programma di sviluppo rurale del Veneto e dei relativi bandi approvati con DGR n. 199 del 12.02.2008 e s. m. i.

L'attuazione del piano d'azione sarà effettuata secondo il seguente calendario:

1) presentazione delle domande di aiuto	ENTRO 30 giorni dalla pubblicazione del presente piano di azione sul BURV
2) istruttoria delle domande aiuto	ENTRO 70 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
3) formazione delle graduatorie per misura	ENTRO 10 giorni dalla scadenza del termine per l'istruttoria delle domande di premio

Le istanze di aiuto devono essere presentate all'Agenzia veneta pagamenti in Agricoltura – AVEPA, via N. Tommaseo 67, 35131 Padova entro i termini sopra indicati.

AVEPA è l'organismo pagatore del Piano di azione regionale designato dalla Regione del Veneto ai sensi del paragrafo 5.2 del "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (art. 6 Reg. CE 320/2006).

Se non diversamente specificato nella scheda misura, i termini per la realizzazione delle operazioni sono i seguenti:

- 6 mesi per l'acquisto di attrezzature;
- entro il 30 settembre 2010 per la realizzazione di opere e impianti.

I termini di cui sopra sono calcolati a partire dalle date di pubblicazione sul BURV del decreto di approvazione della graduatoria e di concessione del finanziamento

In ogni caso, dovranno essere rispettati i termini previsti dall'articolo 14, comma 3 Reg. CE 968/06 e, pertanto, tutte le misure e gli interventi previsti dal presente Piano d'azione devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010.

3. RISORSE FINANZIARIE

La tabella che segue riporta la ripartizione previsionale dell'impiego delle risorse assegnate (pagamenti) per misura e per anno.

Tabella 1: Spesa pubblica

M.	Denominazione	Sot.M/Az.	2007	2008	2009	2010	TOTALE
Misure Asse I							
121	Ammodernamento delle aziende agricole		0,00	0,00	8.497.506,99	5.040.998,51	13.538.505,50
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli		0,00	0,00	325.086,45	0,00	325.086,45
Misure Asse III							
311	Diversificazione in attività non agricole	1-fattorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-ospitalità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3-energia	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
TOTALE			0,00	0,00	9.422.593,44	5.440.998,51	14.863.591,95

Viene prevista la definizione di una graduatoria per ciascuna delle misure attivate.

Eventuali ulteriori assegnazioni aggiuntive dei fondi di cui all'art. 6 del Reg. CE 320/2006 che dovessero rendersi disponibili, verranno ripartite proporzionalmente tra le misure sopra riportate per il pagamento delle domande poste nelle graduatorie di merito approvate.

Ai sensi della DGRV n. 3923 del 16/12/2008, dalla sopra riportata assegnazione relativa alla misura 121, dovranno essere dedotti gli importi destinati al sostegno delle istanze ritenute ammissibili presentate da "ex-bieticoltori" a valere sulla misura 121, azione 121_PIF nell'ambito dei Progetti integrati di filiera ai sensi della DGRV n. 199 del 12/02/08 e s.m.i.

Nel caso in cui il budget riservato ad una o più misure attivate con il presente piano risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti potranno essere rimodulate proporzionalmente nelle eventuali misure che manifestassero carenza di disponibilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento CE n. 968/2006, nei limiti degli importi determinati conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento medesimo, l'aiuto alla diversificazione è pagato dallo Stato membro ai beneficiari due volte l'anno, nei mesi di marzo e settembre, a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

In ogni caso, ai sensi della richiamata normativa (art. 17, par. 3 reg. CE 968/2006), l'ultimo pagamento dell'aiuto alla diversificazione sarà pagato al beneficiario entro e non oltre il 30 settembre 2011.

4. COERENZA, COMPLEMENTARIETA' E DEMARCAZIONE

4.1 *Coerenza e complementarità con gli interventi di cui alla legge 81/2006 – Piano nazionale per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera*

Come indicato al paragrafo 1, l'applicazione del regolamento CE n. 320/2006 ha comportato, in Veneto, la chiusura dello stabilimento di Porto Viro a partire dalla campagna 2006/2007. Ciò ha comportato l'abbandono di una superficie a barbabietola da zucchero pari a circa 30.000 ettari.

Secondo i dati riportati nel Piano per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo saccarifera, elaborato dal MIPAAF ai sensi della l.n. 81/2006, risulta che allo stabilimento di Porto Viro afferivano circa 2.000 produttori¹. In applicazione del Piano citato Italia Zuccheri SpA ha predisposto il progetto di riconversione dello stabilimento di Porto Viro in impianto di produzione di bioetanolo, i cui dati progettuali di massima, possono essere così sintetizzati:

- Produzione di 160.000 t/anno di alcool;
- Utilizzo di 521.000 t/anno di granella di mais;
- Superficie agricola necessaria per la materia prima (mais) 50 - 55.000;
- Produzione di 170.000 ton. di DDGS (sottoprodotto della lavorazione). Possibilità di utilizzare tale prodotto nell'alimentazione animale e in futuro come "fonte" di energia;
- Prelievo acqua dal Po pari a circa un terzo rispetto ai fabbisogni dello zuccherificio;
- Consumo di circa 6-7 megawatt di energia elettrica;
- Funzionamento circa 330 d/anno
- Personale impiegato n. 54 unità
- Volume totale investimenti di circa 120 Meuro;

Il progetto di massima prevede che lo stabilimento garantisca uno stoccaggio di materia prima (granella di mais) sufficiente a garantire 15 giorni di lavorazione.

Inoltre in relazione a carenze nella logistica e in particolare all'impossibilità di collegamento ferroviario dell'area dello zuccherificio di Porto Viro, l'impianto per la produzione di bioetanolo verrà realizzato in Comune di Loreo (RO). Per l'attuale sito (Porto Viro) è invece prevista la riconversione ad altre destinazioni (terziario avanzato, attività produttive, commerciali, espansione residenziale e servizio ai cittadini).

In data 26 giugno 2007 è stato quindi sottoscritto dalle parti l'Accordo di riconversione produttiva dello stabilimento di Porto Viro, in attuazione delle "Direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione" allegate al "Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera" elaborato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Ln 81 dell'11 marzo 2006.

Il presente piano d'azione, in coerenza con tali documenti e con il progetto di riconversione dello stabilimento prevede quindi di intervenire mediante:

- la misura "ammodernamento delle aziende agricole" (M 121) per sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione dello stabilimento saccarifero. In particolare la misura intende promuovere la ristrutturazione delle aziende che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietola da zucchero, nell'ottica di un processo di modernizzazione che consenta un miglioramento della performance economica aziendale, attraverso investimenti materiali e immateriali per l'introduzione di innovazioni tecnologiche e organizzative, produzioni di qualità, includendo il settore non-food e le colture energetiche.
- la misura "accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" (M 123) per fornire sostegno agli investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza nel settore della trasformazione e commercializzazione, promuovendo anche la trasformazione di produzioni agricole in energia rinnovabile, introducendo nuove tecnologie ed innovazione, ricercando nuovi sbocchi di mercato. In coerenza con quanto stabilito dal Piano nazionale, gli interventi previsti dalla misura riguardano prioritariamente la prima lavorazione e lo stoccaggio del prodotto di base, raccolto dalle imprese agricole ex - bieticole, per essere successivamente trattato dagli impianti oggetto di ristrutturazione.
- la misura "diversificazione delle attività agricole" (M 311) per accompagnare la ristrutturazione nelle aree rurali ex-bieticole attraverso un aiuto alla diversificazione delle attività agricole verso settori non agricoli, promuovendo il ricorso a fonti alternative di reddito e all'incremento dell'occupazione.

¹ In realtà, dall'analisi dei dati relativi alla domanda unica (reg. CE n. 1782/2003), reperiti presso AVEPA, emerge che i produttori che hanno dismesso la coltivazione a seguito dell'applicazione della riforma sono oltre 4.500.

4.2 Coerenza, complementarità e demarcazione con gli interventi di sviluppo rurale)

L'articolo 5(6) del Reg. CE n. 1698/05 stabilisce che *il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2*"

Le relative disposizioni applicative, recate dal Regolamento n. 1974/06, prevedono che *“qualora il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sia concesso eccezionalmente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, dello stesso regolamento, per misure rientranti nel campo di applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché un beneficiario non possa ricevere, per una determinata operazione, aiuti da più di un regime. A tale scopo, gli Stati membri che inseriscono simili eccezioni nei loro programmi di sviluppo rurale devono specificare, negli stessi programmi, i criteri e le disposizioni amministrative che intendono applicare ai regimi di sostegno in questione.”.*

In base a tali disposizioni, quindi, non è possibile per lo sviluppo rurale, finanziarie misure già previste dalla OCM zucchero e pertanto per i beneficiari (anche potenziali) del programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero non è possibile partecipare alle analoghe misure finanziate con lo sviluppo rurale.

Il programma di sviluppo rurale del Veneto in ordine alla compatibilità e coerenza (cap. 10.2) con l'OCM zucchero prevede specificamente:

“Il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero, adottato dalla Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2006, definisce gli interventi ed i beneficiari ammissibili al sostegno recato dall'articolo 6 del Regolamento (CE) 320/2006. Il Programma individua anche i criteri di demarcazione tra gli interventi previsti nello stesso e quelli nello sviluppo rurale, sia a livello di beneficiario che di tipologia di intervento. In particolare, per le misure e le tipologie di investimento previste dal medesimo, il Programma nazionale stabilisce che i beneficiari non potranno ricevere il sostegno dello sviluppo rurale.

Tuttavia, le risorse recate dall'articolo 6 del Regolamento (CE) 320/2006 non sono in grado di coprire il fabbisogno complessivo di investimenti del settore bieticolo regionale, che rappresenta il 18% e il 22% rispettivamente della superficie e della produzione bieticola nazionale, tenuto anche conto che cesserà la produzione saccarifera in uno dei due zuccherifici presenti nel territorio regionale.

Risulta, pertanto, necessario prevedere, in conformità allo stesso Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero ed al Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale, che, in caso di esaurimento dei fondi disponibili per il “Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero”, possono essere eccezionalmente, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Regolamento 1698/2005, accedere al sostegno delle Misure di sviluppo rurale le categorie di beneficiari e gli interventi previsti dal suddetto Programma nazionale, previa comunicazione di esaurimento delle risorse ai servizi della Commissione².

In ogni caso, i beneficiari del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero, di cui al Regolamento (CE) 320/2006, possono accedere al sostegno recato dalle misure del PSR per le tipologie di intervento non previste dal suddetto Programma.

La verifica della complementarità tra il sostegno recato dal Programma nazionale di ristrutturazione e dal PSR sarà assicurata dall'Organismo pagatore regionale, responsabile della gestione dei procedimenti relativi alle misure sia dello sviluppo rurale che del Programma nazionale di ristrutturazione.”

Ai fini del presente piano d'azione si utilizzano pertanto i criteri di demarcazione che fanno riferimento alle misure attivabili e alla definizione di beneficiario e in particolare:

- in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, si prevede di limitare gli interventi finanziabili con l'art. 6 del reg. 320/2006 alle seguenti misure degli assi I e II del programma di sviluppo rurale: 121, 123 (con limitazioni previste dal piano nazionale) e 311 (limitatamente alla azione relativa alla produzione di energia);

²

- si utilizzano, per il beneficiario, le definizioni riportate al successivo par. 4.3.

Ne consegue pertanto che i beneficiari così individuati, che possono accedere al presente piano d'azione, non possono accedere al bando del PSR approvato con la DGR n. 199 del 12.02.2008 e s.m.i..

I beneficiari possono invece accedere al sostegno recato dalle misure del PSR per le tipologie di intervento non previste dal presente Piano d'azione.

La verifica della complementarietà tra il sostegno recato dal Programma nazionale di ristrutturazione e dal PSR sarà assicurata da AVEPA, responsabile della gestione dei procedimenti relativi alle misure sia dello sviluppo rurale che del presente Piano d'azione.

4.3 Beneficiari degli interventi

Per gli interventi di tipo agricolo o comunque destinati agli agricoltori sono definiti beneficiari degli aiuti gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici³ che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota, nelle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stata possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento.

Ai fini della partecipazione al programma, per ciascun beneficiario la produzione di barbabietola dovrà essere stata non marginale rispetto alla produzione complessiva aziendale. Pertanto possono accedere gli agricoltori che, rispetto al periodo di riferimento indicato sopra (tre o cinque annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto), abbiano ridotto la coltivazione di barbabietola da zucchero di almeno un ettaro. Ove non sia reperibile il dato della superficie coltivata si potrà fare riferimento alla riduzione di consegna di saccarosio rapportata alla resa media ad ettaro provinciale. Gli imprenditori agricoli che non abbiano conseguito tale limite minimo di riduzione sono esclusi dal presente piano d'azione ma possono ovviamente accedere alle analoghe misure previste dal PSR. Il calcolo della superficie ridotta deve essere effettuato con riferimento alla media degli ettari coltivati nel periodo di riferimento (3 o 5 annate antecedenti la chiusura dell'impianto) a cui sottrarre la media degli ettari coltivati a barbabietola dopo la chiusura dell'impianto dismesso. Ai fini del calcolo della riduzione della superficie coltivata a barbabietola da zucchero, il triennio di riferimento decorre, a ritroso, a partire dalla campagna in cui è avvenuta la cessazione dell'attività del primo stabilimento dismesso cui il bieticoltore ha conferito la propria produzione.

Nelle more dell'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dell'aggiornamento della definizione di beneficiario e subordinatamente al suo recepimento nel Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 320/2006, sono ammessi a beneficiare del programma di azione regionale gli imprenditori agricoli che non possono o non hanno più potuto effettuare consegne a causa del processo di razionalizzazione dei bacini bieticoli conseguente alla chiusura degli stabilimenti stessi.

I Produttori che hanno cessato l'attività definitivamente a decorrere dalla campagna 2007/2008, a causa del processo di razionalizzazione dei bacini bieticoli, ma che conferivano ad uno stabilimento attualmente ancora in attività, possono accedere alle provvidenze del piano di azione, previa sottoscrizione dell'impegno a non riprendere la coltivazione di barbabietola da zucchero prima del 31 dicembre 2013, data di conclusione del regime in parola.

Agli interventi a supporto dei progetti di ristrutturazione dell'industria saccarifera potranno accedere prioritariamente i soggetti, singoli o associati, che effettuano la prima lavorazione e lo stoccaggio del prodotto di base, raccolto dalle imprese agricole ex-bieticole come sopra definite, per essere successivamente trattato dagli impianti oggetto di ristrutturazione in base all'art. 3 del Reg. CE 320/06.

Data la ristrettezza di risorse finanziarie e tenuto conto delle specifiche esigenze strutturali, nella scelta dei beneficiari sarà in ogni caso attribuita priorità ai progetti presentati da ex-bieticoltori organizzati in forma associata. Tali associazioni dovranno essere costituite in prevalenza di ex-bieticoltori.

³ anche tramite intermediari

Per gli interventi legati invece alla diversificazione verso attività non agricole, oltre agli ex-bieticoltori come sopra definiti, potranno partecipare i membri delle loro famiglie operanti nelle aree rurali interessate, così come specificato nelle schede di misura di seguito riportate.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE

5.1 *Premessa e principi comuni per l'attuazione*

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolo e nelle schede di misura trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'allegato A) "Indirizzi procedurali" alla DGRV n. 199 del 12.02.2008 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato tra l'altro recepito, per il programma di sviluppo rurale del Veneto, il documento nazionale "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi".

Di seguito viene illustrato il dettaglio, per l'applicazione del presente Piano di azione regionale, dei processi di:

- selezione delle domande di aiuto;
- gestione di alcune situazioni particolari che si possono venire a creare nelle varie fasi del procedimento amministrativo;
- informazione nei confronti dei beneficiari degli aiuti e degli organismi che partecipano all'esecuzione dell'operazione;
- determinazione delle riduzioni dell'aiuto e delle sanzioni;
- sorveglianza e valutazione;
- pubblicità e informazione.

Inoltre, vengono delineati i criteri ammissibilità ed eleggibilità delle spese e definite le opportunità e i vincoli che alcune tipologie di spesa riservano al beneficiario dell'operazione.

Le linee di indirizzo sono rivolte a tutti coloro che entrano a far parte del procedimento amministrativo a qualsiasi titolo (richiedenti, beneficiari, amministrazione regionale, AVEPA).

A questo documento seguirà quello predisposto da AVEPA, quale Organismo pagatore e responsabile della gestione tecnico amministrativa del Programma. In esso verranno dettagliate le regole per lo sviluppo dell'iter procedurale, l'effettuazione dei controlli e l'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.

AVEPA, pertanto, per quanto di propria competenza, dovrà assicurare l'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Piano e, in particolare, dovrà garantire:

- che le operazioni da finanziarie siano selezionate in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale e del presente Piano di Azione Regionale
- l'esistenza di un efficace sistema di gestione e di controllo nonché di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati relativi all'attuazione, adeguati alle finalità di sorveglianza;
- che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:
 - siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto loro concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative alle operazioni inerenti il programma;
 - siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati alla Regione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
- la stesura, in collaborazione con la Regione, della relazione annuale sullo stato di attuazione di cui al paragrafo 5.7;
- la corretta esecuzione delle procedure definite e dei controlli effettuati sulle operazioni selezionate, prima che siano autorizzati i pagamenti.

5.2 *Linee procedurali per la selezione degli aiuti*

La selezione delle operazioni è la complessa serie di attività che permette di determinare quali operazioni beneficino di un regime di sostegno (contributo, premio o aiuto) dati i criteri posti nei documenti di programmazione e nel bando quando questo è previsto.

Il presente documento individua i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché i vincoli per l'accesso ai benefici, i termini per la realizzazione dell'operazione la data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande e i fondi a disposizione.

5.2.1 La domanda di aiuto

Il soggetto interessato presenta, nei termini prescritti, una **domanda di aiuto** composta da un documento (di seguito **domanda**) in cui il richiedente esplicita la volontà di accedere alle provvidenze del Piano e indica tutte le informazioni in questa richieste; la domanda sarà corredata dalla documentazione prevista nel bando della specifica misura/sottomisura/azione.

La **compilazione delle domande** deve essere eseguita mediante la procedura telematica, accessibile via internet, resa disponibile da AVEPA, secondo le modalità indicate da AVEPA. Tale procedura agevola la redazione delle domande a partire dai dati registrati nel Fascicolo aziendale, che risultano precompilati. L'accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai singoli richiedenti o ai soggetti da questi all'uopo delegati, previa autorizzazione all'accesso al servizio e rilascio di apposito identificativo e password.

Nelle more dell'attivazione delle procedure per l'apposizione della firma digitale e comunque, in presenza di documentazione allegata, la domanda compilata ed inoltrata telematicamente, va stampata, sottoscritta e trasmessa alla Struttura competente per il ricevimento delle istanze, secondo le indicazioni delle procedure di dettaglio redatte da AVEPA.

Ciascuna **domanda di aiuto** deve essere formulata in modo organico e funzionale, la documentazione deve essere valida dal punto di vista tecnico, economico e finanziario. Le operazioni per cui si richiede l'aiuto devono essere idonee al conseguimento degli obiettivi fissati dal richiedente in sintonia con gli obiettivi della misura.

La domanda riporta, l'ammontare della spesa prevista per l'operazione che non può subire successivamente modifiche in aumento.

Ai fini della presentazione della domanda valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- non è ammessa la richiesta di aiuto per un progetto, o altra operazione, per il quale il soggetto richiedente abbia già ricevuto dei contributi pubblici, a meno che non vi abbia già formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda;
- ciascuna domanda non deve far riferimento a più misure/azioni e/o a più soggetti o a più aziende agricole, intese come Unità Tecnico Economiche⁴(UTE);
- l'operazione richiesta a finanziamento deve essere cantierabile.

Per le misure di investimento, come disposto dall'articolo 2, comma 3 del regolamento CE n. 1974/2006, non sono ammissibili le domande con investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni al sostegno comunitario, che siano imposte da un'organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

I requisiti per l'ammissibilità delle domande e la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Infatti, al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

Per tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione e sino alla data di scadenza di presentazione delle domande, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda. In tal caso il richiedente potrà fare riferimento alla documentazione già presentata nella domanda iniziale.

⁴ Unità Tecnico Economica: "... l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, avente una propria autonomia produttiva." (articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503).

5.2.2 La formazione della graduatoria

A conclusione della fase istruttoria e a partire dall'elenco delle operazioni ammesse stilato secondo i criteri di selezione previsti nelle schede misura, AVEPA predispone una graduatoria regionale unica per ciascuna misura e decreta il finanziamento delle operazioni in graduatoria utile. Il decreto di finanziamento sarà assunto entro e non oltre i termini indicati al punto 2 (10 giorni dalla scadenza del termine per l'istruttoria delle domande di premio).

I fondi messi a bando per ciascuna misura sono concessi sulla base della posizione assunta dall'operazione in graduatoria seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Ad ogni beneficiario delle operazioni finanziate, AVEPA comunica:

- il numero e la data del decreto che ha approvato la graduatoria, con il riferimento al bando cui la graduatoria si riferisce;
- la spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso o il premio riconosciuto;
- la descrizione degli interventi ammessi, la relativa spesa ammessa e l'entità del contributo concesso; a queste voci si dovrà fare riferimento per la produzione della documentazione giustificativa e per il collaudo tecnico - economico;
- le motivazioni che hanno determinato eventuali riduzioni della spesa prevista o l'esclusione di alcune azioni; in questo caso dovranno essere riportate le modalità per procedere ad eventuale ricorso in sede giurisdizionale;
- il termine entro il quale deve essere concluso l'intervento e presentata la documentazione per la rendicontazione finale, o il termine entro il quale l'impegno deve essere mantenuto;
- i necessari riferimenti per la rendicontazione dell'operazione e le modalità di erogazione del contributo;
- le eventuali prescrizioni ed adempimenti a carico del beneficiario;
- l'obbligo a fornire tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell'operazione;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

Il termine entro il quale deve essere conclusa l'operazione va calcolato a partire dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di approvazione della graduatoria e di concessione del finanziamento, salvo disposizioni specifiche nelle schede di misura. In ogni caso, come indicato al precedente punto 2., dovranno essere rispettati i termini previsti dall'articolo 14, comma 3 Reg. CE 968/06 e, pertanto, tutte le misure e gli interventi previsti dal presente Piano d'azione devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010.

5.3 Linee procedurali in casi particolari

5.3.1 Pagamento dell'anticipo e degli acconti

Anticipi

Non sono previsti anticipi.

Acconti

L'entità dell'acconto viene stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l'avanzamento nella realizzazione dell'operazione.

Ai fini della concessione dell'acconto, l'importo minimo di spesa giustificata deve essere pari almeno al 40% dell'importo totale di spesa ammessa; l'importo minimo di spesa giustificata ed effettivamente sostenuta è ridotto al 30% se l'importo totale di spesa ammessa supera 1 milione di euro.

L'importo massimo riconoscibile in acconto non può superare l'80% del contributo totale concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l'80% del contributo concesso.

La richiesta di acconto non può essere avanzata nei due mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell'intervento.

5.3.2 Varianti e proroghe

Sono considerate varianti tutti i cambiamenti all'operazione approvata che comportino, in particolare:

1. il cambio del beneficiario,
2. il cambio della sede dell'investimento o delle superfici oggetto di impegno,
3. modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati,
4. modifica della tipologia degli interventi approvati.

Inoltre, le varianti per essere ammissibili devono essere preventivamente richieste all'ufficio responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda la variante di cui al punto 1, si veda lo specifico paragrafo "Variabilità del soggetto beneficiario" in cui è disciplinata tale modalità di subentro di un soggetto ad un altro.

Nel corso della realizzazione dell'operazione non sono ammesse varianti all'operazione.

Tuttavia, in quanto non considerate varianti, sono ammissibili modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del programma e rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione così come previsto dall'articolo 72 del regolamento CE n. 1698/2005.

Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 5% della spesa ammessa per l'operazione, così come il cambio di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, possono essere autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può richiedere all'ufficio di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tale variazione non sostanziale all'operazione ammessa a finanziamento.

I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e l'effettuazione delle relative spese non sono prorogabili, salvo causa di forza maggiore (si veda il paragrafo "Cause di forza maggiore"). Gli interventi dovranno in ogni caso, concludersi entro il 30 settembre 2010.

5.3.3 Errori palesi

L'articolo 4 del regolamento CE n. 1975/2006 precisa al paragrafo 3 che le domande di aiuto possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità competenti.

Al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori, al momento della presentazione della domanda non sono considerabili errori palesi:

- CUA⁵: errata o mancata indicazione,
- Partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione,
- Firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione in calce al documento,
- Interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione,
- Punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

⁵ CUA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole.

5.3.4 Cause di forza maggiore

Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che a causa di ciò non completa l'operazione non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore al responsabile del procedimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi. L'indicazione della documentazione da produrre sarà fornita da AVEPA.

5.3.5 Stabilità delle operazione

Per le misure di investimento gli investimenti finanziati, devono essere mantenuti e non subire modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o la condizione di esecuzione o che procurino un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di una infrastruttura ovvero dalla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva,

per un periodo successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento nel BUR di:

- 7 anni per gli investimenti di cui al punto a), comma 1 dell'articolo 55 del regolamento 1974/2006;
- 5 anni per gli investimenti di cui al punto b), comma 1 dell'articolo 55 del regolamento 1974/2006.

Il punto a) si riferisce alle modifiche che riguardano l'intervento o gli interventi previsti dall'operazione finanziata nel periodo vincolativo.

In particolare, sottolinea come non sia possibile modificare le componenti dell'operazione, quindi richiedere delle varianti che modifichino in modo sostanziale quanto approvato (cfr. paragrafo 5.3.2) e non sia possibile modificare la destinazione del bene successivamente alla chiusura dell'operazione e all'erogazione del saldo per il restante periodo vincolativo. Al punto a) viene anche prevista la possibilità che l'operazione possa procurare un vantaggio al beneficiario non previsto al momento dell'istruttoria di ammissibilità e quindi questo non abbia portato ad una decurtazione del contributo concesso al momento del finanziamento.

Al punto b), sono considerate sia le modifiche conseguenza della cessazione o della rilocalizzazione dell'attività oggetto di investimento, che quelle causate da un cambiamento dell'assetto proprietario di una infrastruttura.

Nel caso il soggetto beneficiario si modifichi a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda si ricade nei casi previsti nel paragrafo 5.3.6.

La cessazione della sola attività produttiva oggetto dell'operazione finanziata nel periodo vincolativo, così come la rilocalizzazione dell'oggetto dell'intervento di una operazione determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso dal decreto di finanziamento e il recupero degli importi eventualmente liquidati.

5.3.6 Variabilità del soggetto beneficiario

Valgono le seguenti opportunità o vincoli:

- A. Prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando, il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comportano per il subentrante la presentazione di una nuova domanda. La nuova domanda dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.
- B. Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando e il provvedimento di concessione comporta la decadenza della domanda di aiuto.
- C. Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo aiuto, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

- D. Nel caso in cui dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo di cui al precedente paragrafo 5.3.5, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione all'ufficio. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni assunti dal cedente, l'ufficio ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, l'ufficio avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca. In ogni caso il subentro deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art.72 del regolamento 1698/2005 (cfr. paragrafo 5.3.5).

5.3.7 Affidabilità del richiedente

ABROGATO

5.3.8 Classificazione delle imprese

Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, da utilizzare ai fini della concessione degli aiuti.

Le indicazioni nel decreto, si utilizzano parimenti per la classificazione delle imprese di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento CE n. 1698/2005.

5.4 Riduzioni

ABROGATO E SOSTITUITO CON IL SEGUENTE TESTO

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni e riduzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

Regolamento CE n. 796/2004 “Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori” e s.m.i;

Regolamento CE n. 1975/2006 “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale”;

D.M. 1205 del 20/03/2008 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;

DGR n. 1659 del 24/06/2008 “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. DM 20 marzo 2008, n. 1205 “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”. Disposizioni regionali di attuazione”.

5.5 Sanzioni

Qualora si verifichi un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, ma non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si procederà:

- al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali;
- alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;
- all'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e sue successive modificazioni ed integrazioni. La legge prevede, peraltro, che fino alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 898/86, copia del processo verbale e del rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere trasmesso al Presidente della Giunta Regionale o al funzionario dal medesimo delegato. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Presidente della Giunta Regionale o ad un suo delegato eventuali scritti difensivi o documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo. Il Presidente della Giunta Regionale, o al funzionario dal medesimo delegato, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione insieme con le spese. Laddove ritenga che la violazione non sussista il Presidente della Giunta Regionale, o il funzionario dal medesimo delegato, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ufficio che ha redatto il rapporto.

5.6 Ammissibilità e eleggibilità delle spese

5.6.1 Ammissibilità ed eleggibilità delle spese

Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle relative ad interventi che rientrano nelle tipologie descritte in ciascuna scheda misura. Per ciascuna operazione sono individuati puntualmente con l'istruttoria tecnico-amministrativa (istruttoria di ammissibilità) degli uffici dell'organismo pagatore, gli interventi e la relativa spesa ad essi pertinente. Qualora l'operazione sia ritenuta ammissibile, e sia successivamente oggetto di finanziamento, viene comunicata al beneficiario la descrizione degli interventi ammessi, la relativa spesa ammessa e l'entità del contributo concesso.

Al termine dell'operazione, accertato che quanto realizzato sia funzionale, ovvero consegua gli obiettivi fondamentali dell'operazione che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o

della sua posizione in graduatoria, sono ammissibili al contributo del Programma, le spese che sono state effettivamente sostenute dal beneficiario in relazione alla realizzazione degli interventi ammessi così come accertato in fase di istruttoria finale al momento del saldo.

Di seguito sono esplicitate per le spese di investimento (articolo 55 del regolamento CE n. 1974/2006) alcune disposizioni generali che derivano da quelle nazionali e dalla normativa comunitaria.

Investimenti materiali realizzati da privati

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario delle Camere di commercio della provincia di riferimento (ove non siano presenti una o più voci, si può fare riferimento alle voci presenti nei prezzari della Regione Veneto o di altre regioni o province autonome contermini), qualora la spesa non sia già stata sostenuta al momento della pubblicazione del presente bando, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario che il soggetto richiedente dimostri di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Per l'acquisto di beni il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, qualora la spesa non sia già stata sostenuta al momento della pubblicazione del presente bando, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto richiedente, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto quando la scelta ricada sul preventivo di spesa economicamente più vantaggiosa, altrimenti è necessario che il soggetto richiedente fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato, deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (ad esempio, scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), dovranno essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane o della Camere di commercio della provincia di riferimento. Qualora non siano presenti una o più voci, si può fare riferimento alle voci presenti nei prezzari di altre regioni o province autonome o a quello regionale vigente. E' inoltre necessario acquisire ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (ad esempio, permesso di costruire, pareri organi tecnici ecc.) prima della concessione dell'aiuto così come specificato nelle schede misura.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ad esempio, ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (ad esempio, elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, ecc.), sulla modalità di esecuzione del progetto (ad esempio, piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione, ecc.) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, se non diversamente disposto nella scheda misura, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dall'amministrazioni regionale, dallo Stato o dalla Commissione europea.

Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a quest'ultimi. In questo caso la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intera spesa ammessa.

Tecnico qualificato

Per tecnico qualificato si intende qualsiasi soggetto terzo rispetto al richiedente che per qualificazione professionale (titolo di studio, abilitazione all'esercizio della libera professione ecc.) abbia le necessarie competenze nella materia per la quale viene richiesta la consulenza. La prestazione professionale dovrà essere attestata mediante fattura.

Spese non ammissibili

Tra le tipologie di spese descritte in ciascuna scheda misura, le seguenti non sono ammissibili:

1. nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
2. i semplici investimenti di sostituzione. Si definiscono "investimenti di sostituzione", quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'impresa che abbiano almeno 30 anni di vita, e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato;
3. l'acquisto terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;
4. l'acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti (si veda lo specifico paragrafo);
5. acquisto di materiale usato o di occasione;
6. gli interessi passivi, fatto salvo quanto previsto al il paragrafo 5 dell'articolo 71 del regolamento 1698/2005;
7. oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di Aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
8. oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
9. ammende, penali e spese per controversie legali;
10. spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari, se non diversamente indicato nella scheda misura.

Per quanto riguarda gli investimenti di sostituzione, sono previste le seguenti fattispecie:

1. Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;

- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- ristrutturazione di edifici che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

2. Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

3. Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. Il ciclo vitale di ciascuna coltura è stato stabilito dall'Autorità di gestione del PSR con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 9 del 14 agosto 2008.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

Al fine di specificare cosa si intende per materiale usato o di occasione, si preferisce dare la definizione di beni "nuovo di fabbrica", ovvero di quei quella categoria di beni ne quali non rientrano i primi. Per beni "nuovo di fabbrica" si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

Nel caso di leasing con patto di acquisto sono ammissibili le spese fino ad un importo concorrente al valore di mercato del bene, mentre non sono ammissibili gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).

Periodo di eleggibilità delle spese

L'ammissibilità delle spese decorre dal 1° gennaio 2007. In ogni caso sono eleggibili le spese che siano state effettuate successivamente alla data di decorrenza ed entro i termini per la conclusione dell'operazione previsti nella comunicazione al beneficiario.

Qualora i termini di realizzazione dell'operazione nella comunicazione siano indicati in mesi, questi si intendono a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione della concessione del finanziamento dell'operazione individuale. Se non diversamente specificato nella scheda misura, i termini per la realizzazione delle operazioni sono i seguenti:

- 6 mesi per l'acquisto di attrezzature;
- entro il 30 settembre 2010 per la realizzazione di opere e impianti, in pianura.

In ogni caso dovranno essere rispettati i termini previsti dall'articolo 14, comma 3 Reg. CE 968/06 e, pertanto, tutti gli interventi previsti devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010.

Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo; tuttavia, nella richiesta di un acconto o del saldo sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di eleggibilità delle spese.

Non sono eleggibili le spese:

- relative a lavori o attività iniziate prima del 1° gennaio 2007;
- che siano state effettuate prima del 1° gennaio 2007 ed oltre il termine per la conclusione dell'intervento previsto nel bando o nella comunicazione al beneficiario.
- non possono in alcun caso essere agevolate le spese quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la realizzazione e la rendicontazione dell'operazione.

Strumenti e limiti per dar corso ad una spesa

Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture o di documenti aventi forza probatoria equivalente a meno che nel caso di investimenti in natura.

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. i pagamenti siano stati regolati per contanti o tramite assegni circolari anche non trasferibili;

2. i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
3. i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
4. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Sono assimilabili a pagamenti effettuati dal beneficiario:

- o i pagamenti effettuati da intermediari finanziari sulla base di contratti di prestito non agevolato, che abbiano per oggetto esclusivo il bene o l'opera finanziata dall'operazione e che non abbia come privilegio legale l'oggetto dell'aiuto a meno che la durata del prestito non sia scaduta al momento dell'accertamento finale..

Disposizioni generali per la verificabilità e controllabilità di una spesa

I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese in fase di controllo.

Inoltre, per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature, il beneficiario deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con l'impianto, il macchinario o l'attrezzatura stessi.

A tal fine il legale rappresentante del soggetto beneficiario deve rendere ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione corredata da un elenco.

I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi di una etichetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene è stato trascritto nell'elenco e il numero identificativo assegnato all'operazione; a tal fine si può far riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore o altro elemento identificativo. Dal momento che il beneficiario può essere soggetto a controlli ed ispezioni sin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui trattasi venga predisposto all'avvio dell'operazione e aggiornato in relazione a ciascun acquisto.

La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dal beneficiario, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra.

Per la richiesta di acconti o del saldo, la documentazione di spesa da presentare agli uffici consiste nella copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate dalla documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento.

Questa documentazione va allegata ad un elenco o elaborato riepilogativo dove i suddetti titoli devono essere riassunti e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara descrizione sufficiente all'univoca individuazione dei beni acquisiti, la natura delle spese relative al bene ammesso a contributo ed il relativo importo al netto di IVA.

Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono comunque essere tenuti a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti ed i controlli previsti.

Alla documentazione di spesa va allegato anche l'elenco di individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature.

5.6.2 Ammissibilità delle spese: casi particolari

Investimenti in natura

Per le misure 121 e 311, in presenza di determinate condizioni possono rientrare nelle spese ammissibili, sebbene non regolate in base ad un titolo di spesa, gli **investimenti in natura** di beneficiari privati.

Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- che i contributi consistano in:
 - o prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario, se imprenditore individuale agricolo o forestale e/o da membri della sua famiglia. Qualora il beneficiario sia, invece, una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti nell'impresa. Nel caso di società di capitali, enti pubblici, enti pubblici economici, ente privato con

personalità giuridica, consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative non viene riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie. E' in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario;

- o attività di ricerca o professionali da parte del beneficiario.
- che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente;
- nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (salario di lavoratori agricoli e/o forestali, ad esempio) rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia o, nel caso della società di persone, del/i socio/i;
- non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie;
- i lavori non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria.

Il cofinanziamento pubblico di una operazione non può superare la spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

In altri termini, la spesa per contributi in natura non può superare la spesa accertata per l'intera operazione dedotto il cofinanziamento FEASR, il cofinanziamento statale e quello regionale.

Prestazioni volontarie (misure 121, 311)

Le tipologie di intervento per le quali tali prestazioni di lavoro volontario risultano riconoscibili sono specificamente previste nel prezzario regionale di riferimento (DGR 3075/2000 e 4154/2000).

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che egli/ella stesso/a, se imprenditore agricolo o forestale, e/o i **membri della sua famiglia** o i soci, nel caso di una società di persone, intendono fornire la propria prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto e l'ammontare previsto di tale contributo in natura.

In fase istruttoria la valutazione dell'ammontare della spesa ammissibile per la prestazione di lavoro proprio da parte del richiedente è definita **in base all'effettiva capacità degli stessi di eseguire il lavoro e ai valori indicati specificatamente nei prezzario regionale di riferimento.**

Per l'erogazione del saldo il beneficiario dichiara l'effettivo ammontare del lavoro prestato volontariamente.

Il valore della prestazioni di lavoro volontarie non retribuite, è determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle tariffe previste nel prezzario regionale di riferimento.

Spese generali

Fatto salvo quanto espressamente precisato a livello di singola misura, le spese generali sono ammesse a contributo nel caso di operazione individuali di investimento e nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento secondo i limiti e le condizioni che vengo esplicitate per ciascuna tipologia di investimento.

Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata e certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.

Nel caso di investimenti aziendali e agroindustriali le spese generali ammissibili consistono in:

- spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione ed alla contabilità lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- spese per attività di consulenza e supporto nella rendicontazione della spesa.

Le spese devono basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione;

vengono imputate in percentuale non superiore al 5% dell'importo delle opere e degli impianti. Tale limite è elevato al 7% per le operazioni che prevedono la prevalenza di investimenti strutturali e che comportino la progettazione e la direzione lavori.

Nel caso di investimenti immateriali le spese generali ammissibili consistono in "altre spese" di supporto al servizio offerto legate all'organizzazione generale dell'attività anche in quota parte così come dettagliate nella scheda misura.

Le spese devono essere basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata con il FEASR; e vengono imputate in percentuale non superiore al 10% dell'importo delle spese previste dalle specifiche categorie, per la realizzazione del servizio.

Acquisto di beni immobili

L'acquisto di un bene immobile (ad esclusione del terreno su cui si trova) costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione e previsto tra le tipologie ammissibili nella scheda misura, alle condizioni di seguito esposte:

1. un professionista qualificato ed indipendente deve certificare, con perizia giurata, che il prezzo non supera il valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale, oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
2. l'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale, regionale o comunitario;
3. l'immobile deve essere già in possesso del certificato di agibilità, essere utilizzato per la destinazione ed il periodo stabiliti dalla misura ed, inoltre, essere libero da ipoteche e/o vincoli.

Con riferimento alla condizione del punto 2., la spesa è ammissibile se, alla data di pubblicazione del bando di apertura termini di presentazione della domanda di aiuto, siano trascorsi dieci anni dalla data di erogazione del saldo del precedente aiuto. Tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato o recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

Valutazione delle "entrate" generate da un investimento

Ai fini del presente piano, sono considerate "entrate" il cui introito riduce l'importo del contributo, quelle generate da operazioni quali la vendita, il noleggio e la messa a disposizione di prodotti o di servizi.

Le entrate come sopra definite vengono detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione integralmente o prorata a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione finanziaria.

IVA ed altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è una spesa ammissibile. Tuttavia, essa può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finali diversi dai soggetti non passivi di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfetari, non può essere considerata spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, IVA esclusa.

Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette ed i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dall'esecuzione dell'investimento non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e direttamente sostenuti dal beneficiario o dal singolo destinatario.

Pertanto non sono ammissibili le imposte il cui pagamento sia avvenuto mediante compensazione con altri tributi all'interno del modello F24.

Locazione finanziaria (Leasing)

E' ammissibile la spesa sostenuta in relazione a operazioni di acquisizione mediante locazione finanziaria qualora sia un aiuto all'utilizzatore e avvenga alle condizioni di seguito esposte:

- sia espressamente previsto per l'intervento nella scheda misura e sia richiesto al momento della domanda da parte del richiedente;

- qualora la durata contrattuale minima corrisponde alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento non deve superare il valore di mercato del bene. L'aiuto è versato in relazione ai canoni effettivamente pagati alla data di ultimazione dell'operazione;
- qualora la durata contrattuale minima sia inferiore alla vita utile del bene, l'aiuto è versato in relazione ai canoni effettivamente pagati alla data di ultimazione dell'operazione. Tuttavia l'utilizzatore deve dimostrare al momento della presentazione della domanda che la locazione finanziaria costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene, ovvero qualora risulti che, se si fosse usato un metodo alternativo, i costi sarebbe stati inferiori, la spesa concessa dovrà essere pari al costo inferiore.

I costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.

Non sono ammesse spese riferite ad una operazione di vendita e conseguente locazione finanziaria (lease-back).

Economie o maggiori spese

Nel caso in cui gli interventi previsti dall'operazione siano stati interamente realizzati, l'obiettivo sia stato raggiunto e la spesa rendicontata e accertata sia inferiore a quella ammessa nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non sono utilizzabili per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non può essere comunque superiore al contributo originariamente concesso.

5.7 Monitoraggio degli interventi

Come previsto dal programma nazionale (par. 5.4) il MIPAAF deve elaborare ogni anno, una relazione per la Commissione europea che contenga i seguenti elementi:

- a) una descrizione delle misure o degli interventi realizzati e un giudizio sul rispetto dei tempi di esecuzione;
- b) un resoconto degli accertamenti emersi;
- c) un raffronto tra le spese preventivate e sostenute;
- d) un'analisi della partecipazione di altri fondi comunitari e delle loro compatibilità con gli aiuti pagati dal fondo di ristrutturazione;
- e) se del caso, le eventuali modifiche apportate al programma di ristrutturazione, nonché le relative giustificazioni e implicazioni per il futuro.

A tale scopo, la Regione deve inoltrare al MIPAAF, non oltre il 30 novembre di ogni anno, una relazione degli interventi attuata sul proprio territorio che contenga gli elementi sopra riportati ai punti da a) ad e).

Allegato

MISURE DI INTERVENTO

1. AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE (M. 121)

1.1 Obiettivi specifici:

La misura è orientata a sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero. In particolare la misura intende promuovere la ristrutturazione delle aziende che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietola da zucchero, nell'ottica di un processo di modernizzazione che consenta un miglioramento della performance economica aziendale, attraverso investimenti materiali e immateriali per l'introduzione di innovazioni tecnologiche e

organizzative, produzioni di qualità, includendo il settore non-food e le colture energetiche, migliorando, inoltre, gli standard ambientali, di sicurezza sul lavoro, di igiene e benessere degli animali.

In particolare, in coerenza con il PSR, gli obiettivi della misura sono:

1. Migliorare la competitività complessiva del sistema, assicurando la sostenibilità ambientale territoriale e paesaggistica dell'agricoltura e delle sue attività;
2. Finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie di impresa, anche con riferimento agli aspetti logistici;
3. Migliorare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli;
4. Favorire i processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati;
5. Sviluppare rapporti consolidati tra strutture produttive e territorio rurale;
6. Favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle esigenze del mercato;
7. Assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, di tutela dell'ambiente, di sicurezza sul lavoro;
8. Favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa, anche attraverso la diffusione delle TIC.

1.2 Beneficiari:

Agli interventi previsti dalla presente misura, avranno accesso gli imprenditori agricoli che hanno ridotto o abbandonato la coltivazione di barbabietola da zucchero, singoli o associati, così come definiti al paragrafo 4.3 del Piano d'azione.

Inoltre, il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99.

A tal fine si evidenzia che la normativa vigente prevede che:

- la condizione di reddito è soddisfatta quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 50% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ.;
- la condizione di lavoro è soddisfatta quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo. Con DGR 5 novembre 2004, n. 3470 la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, in 140 giornate, di 6,5 ore lavorative, il tempo minimo di lavoro che garantisce l'esistenza della professionalità ed abitudine nella gestione del fondo.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 la condizione di reddito è soddisfatta quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 25% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ., mentre la condizione di lavoro è soddisfatta quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. almeno il venticinque per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
- la sufficiente capacità professionale può derivare, alternativamente, da:
 - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree valgono le eventuali equipollenze;
 - frequenza di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione;
 - svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.

Sono altresì considerati imprenditori agricoli professionali:

- le società di persone e le associazioni, qualora lo statuto o l'atto costitutivo prevedano quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Cod. Civ. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- le società cooperative, comprese le cooperative agricole di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, nonché i loro consorzi, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Cod. Civ. ed almeno un socio amministratore sia in possesso della qualifica di IAP;

- le società di capitali e le fondazioni qualora lo statuto o l'atto costitutivo prevedano come oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola ed almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP.

Ai fini della presente misura, il possesso della qualifica di IAP viene dichiarato dal richiedente e supportata dalla relativa certificazione rilasciata dal Servizio dell'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura da presentarsi all'ufficio istruttore entro 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda.

- b) Avere età inferiore a 65 anni. Per i soggetti diversi dai titolari di imprese individuali, il requisito dell'età può essere verificato in capo al legale rappresentante o a colui che apporta la qualifica di IAP

Inoltre per accedere ai benefici, l'impresa deve risultare in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c) essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- d) avere una dimensione economica aziendale, espressa in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200 € di RL standard) in montagna e ad almeno 10 UDE nelle altre zone; ricadono in zona montana le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana.
- e) presentare un piano aziendale volto a dimostrare il miglioramento della situazione in termini di aumento del valore aggiunto lordo. Il piano dovrà contenere i seguenti elementi:
 - 1) Descrizione situazione aziendale attuale (ex ante);
 - 2) Riepilogo situazione economica aziendale ultimo anno fiscale o media ultimo triennio (ex ante);
 - 3) Sintesi del progetto di ammodernamento;
 - 4) Descrizione situazione aziendale prevista a seguito dell'intervento (ex post);
 - 5) Riepilogo situazione economica aziendale prevista a seguito dell'intervento (ex post);
 - 6) Risultati attesi (confronto situazione ex ante/ex post).
- f) presentare una relazione per la valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449. Tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura.

1.3 Portata del sostegno ed azioni:

In coerenza con quanto definito dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, le tipologie di intervento previste sono le seguenti:

Ammodernamento strutturale

- 1. interventi di miglioramento fondiario che non determinino aumento della superficie agricola utilizzata;
- 2. costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti aziendali agricoli e dell'allevamento;
- 3. realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno non superiore al periodo vincolativo) finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici. Per tali fini sono ammessi a contributo i terreni classificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti con esclusione dei terreni situati in zona montana, quelli coltivati a prato permanente o a pascolo e le superfici ritirate dalla produzione, non sottoposte a rotazione culturale. Nel computo della superficie ammessa a contributo sarà considerata anche una fascia perimetrale all'impianto avente una larghezza corrispondente alla metà della distanza tra le file; in ogni caso la larghezza di tale fascia non potrà risultare superiore a m 1,5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piantagioni con specie legnose dedicate alla

produzione di biomassa per usi energetici, dovranno risultare conformi alle seguenti prescrizioni tecniche:

- utilizzo delle seguenti specie: Acero campestre (*Acer campestre* L.), Fraxinus oxycarpa (Frassino ossifillo), Nocciolo (*Corylus avellana* L.), Olmo campestre (*Ulmus minor* Miller), Olmi ibridi, Ontano nero (*Alnus glutinosa* Gaertner), Ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel Desf.), Platano (*Platanus x hispanica* Munch), Robinia (*Robinia pseudoacacia* L.), cloni di Pioppo da biomassa (iscritti al registro nazionale), Pioppo nero (*Populus nigra* L.) e Pioppo bianco (*Populus alba* L.), Paulownia tormentosa (Paulonia). La scelta delle specie dovrà essere effettuata in base alle caratteristiche ecologiche della stazione sulla quale sarà realizzata la piantagione.
- non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto;
- la piantagione dovrà essere costituita almeno da due filari. Nel caso di piantagione a due filari, tuttavia, la fascia perimetrale non sarà considerata nel calcolo della superficie utile per la determinazione del contributo.

Ammodernamento tecnologico

1. acquisto/leasing di nuovi macchinari ed attrezzature con particolare riguardo agli aspetti della riduzione dei costi, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, della trasformazione dei prodotti aziendali, della tutela della salute dei consumatori
2. introduzione di tecnologie ad alta efficienza per la produzione di energia a partire da fonti agro-forestali rinnovabili con bassi livelli di emissioni in atmosfera. La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile. Inoltre l'energia complessivamente prodotta in un anno (elettrica, termica, e materie plastiche di origine vegetale) dovrà essere utilizzata in azienda per più del 50% (valore espresso in kW/h ovvero in termini di peso-biocarburanti e materie plastiche di origine vegetale). La produzione di biocarburanti è ammessa con i limiti e i vincoli di cui comma n. 380, dell'articolo 1 della L. 296/2006. Per la misurazione dell'energia è fatto obbligo dell'installazione di un contatore dell'energia, elettrica e termica, prodotta dall'impianto. Non viene considerata, ai fini dei reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE). L'energia elettrica utilizzata in azienda viene calcolata per differenza fra quella misurata dal contatore (approvato ufficialmente dall'Ufficio delle Dogane) e quella commercializzata attestata nelle fatture di vendita; per quanto riguarda, invece, l'energia termica tale quantificazione verrà effettuata sulla base di una relazione, a firma di un professionista abilitato del settore, che attesti, con riferimento alle dimensioni volumetriche delle strutture coinvolte, le effettive necessità termo-energetiche aziendali.
3. realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei reflui zootecnici provenienti prevalentemente dall'attività aziendale, con particolare riguardo per l'uso a fini energetici aziendali e/o al rispetto dei criteri e requisiti comunitari; nell'ambito del trattamento dei reflui zootecnici sono ricomprese le attrezzature per l'utilizzo agronomico degli effluenti;
4. riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde;
5. adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni;
6. meccanizzazione e automazione delle operazioni colturali con particolare riguardo agli aspetti di riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura di precisione).

Ammodernamento organizzativo-strategico

1. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale quali, ad esempio, quelli relativi allo stoccaggio, alla movimentazione dei materiali, all'imballaggio di protezione, alla gestione delle scorte, alla gestione degli ordini;

2. investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda;
3. acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.

Sono ammessi i costi sostenuti per gli investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software sopra previsti ed i costi generali connessi alle spese effettuate per gli investimenti strutturali ed impianti, quali gli onorari di tecnici progettisti e consulenti entro un limite massimo del 5% dell'investimento ammesso.

Gli interventi, ai fini della ammissione, devono essere congrui in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda).

Con riferimento alle produzioni di biomassa legnosa sono ammesse a contributo le spese effettivamente sostenute per l'impianto della coltura legnosa con un massimale di 4.000 €/ha.

Gli interventi di drenaggio, sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
- gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
- mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha);
- destinazione a siepi, a boschetti, a boschi o ad arboricoltura da legno di una superficie pari ad almeno il 5% della superficie drenata, secondo i criteri previsti, rispettivamente, nella misura 214, azione a) e nella misura 221, azioni 1) e 2), del Programma di Sviluppo Rurale.

Gli investimenti volti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose finalizzate alla produzione di biomassa legnosa per usi energetici sono assoggettati ai seguenti limiti e vincoli:

1. Non sono ammesse ai benefici le superfici d'intervento inferiori a 10.000 m^2 , accorpati, per singola UTE. Eventuali ostacoli fisici come strade, corsi d'acqua, elettrodotti, non interrompono l'accorpamento delle superfici d'intervento.
2. La densità dell'impianto deve rispettare i seguenti parametri:
 - a. Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha.
 - b. Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha.
3. All'interno di ambiti sottoposti a particolari vincoli di tutela ambientale (aree protette, e siti della Rete Natura 2000, questi ultimi individuati con DPGR n. 241/2005, DGR n. 1180/2006, n. 441/2007, n. 1885/2007, ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357), non sono finanziabili piantagioni realizzate con specie alloctone (Olmo: specie diverse da *Ulmus minor* Miller (*Olmo campestre*), *Ontano napoletano*, *Platano*, *Robinia*, cloni di *Pioppo*, *Paulonia*)
4. Gli impianti realizzati per la produzione di biomassa a fini energetici, costituiscono arboricoltura da legno e pertanto non sono assoggettati all'applicazione della normativa forestale vigente, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.
5. Ai fini della determinazione del contributo, è considerata la superficie effettivamente interessata dall'intervento, con esclusione di eventuali tare o di superfici sottoposte a vincoli legislativi o regolamentari, come carrarecce, capezzagne, strade poderali, fossi, siepi, muri, servitù di elettrodotta o di metanodotta, distanze dai confini di proprietà, fasce di salvaguardia dalle strade pubbliche.
6. Le specie utilizzate (ad esclusione del Nocciolo e del Platano) devono essere provviste del *Cartellino del Produttore*, come previsto dal D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, relativo alla produzione ed alla commercializzazione del materiale di propagazione. Qualora il materiale di propagazione sia stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare inoltre riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263.
7. La commercializzazione di tutte le specie del genere *Populus* è soggetta all'applicazione del D.Lgs n. 214/2005 in attuazione delle direttive comunitarie in materia fitosanitaria. Ne consegue che il vivaista dovrà essere in possesso del *Passaporto delle piante*.

Gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono assoggettati ai seguenti limiti e vincoli:

1. L'utilizzo di fonti agro-forestali, attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione).

2. Il parametro elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti valori minimi:

Impianti di combustione diretta: se producono solo energia termica: efficienza $\geq 85\%$.

Impianti di combustione diretta: se producono energia elettrica ed energia termica (cogenerazione), il rendimento complessivo deve essere non inferiore all'85% e il rendimento elettrico deve essere $\geq 20\%$.

Impianti di pirogassificazione: se producono energia elettrica ed energia termica (cogenerazione), il rendimento elettrico deve essere $\geq 20\%$.

Impianti di fermentazione anaerobica con produzione di biogas: se producono energia elettrica ed energia termica (cogenerazione), il rendimento elettrico deve essere $\geq 35\%$.

Impianti di produzione di biocarburanti: il valore dell'"indicatore di sostenibilità", espresso in termini di EROEI (Ritorno Energetico sull'Investimento Energetico) o indice simile, deve essere uguale o superiore all'unità (Indicatore = \sum output energia / \sum input energia).

Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera "poco significative" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14. In ogni caso gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura, non devono superare la potenza di 1 MW, come previsto nel capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale. Per il limite fino a 1 MW s'intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione (biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell'impianto che genera esclusivamente energia termica; la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

3. I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

4. Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici del presente bando gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).

5. L'erogazione degli aiuti, a valere sul presente piano d'azione, per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 4 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con L. 29 novembre 2007, n. 222, e dall'art. 2, comma 152 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Relativamente ai termini di esecuzione degli interventi si stabilisce che:

- gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti al precedente punto 5.6.1 "Periodo di eleggibilità delle spese", rispettando i termini previsti dall'articolo 14, comma 3 Reg. CE 968/06 e, pertanto : tutti gli interventi previsti devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010;
- gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.

1.3.1 Priorità e punteggi

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito. A parità di punteggio, le graduatorie regionali sono redatte in ordine decrescente di data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita). Nel caso di società di persone o cooperative agricole, la domanda verrà inserita in graduatoria con la data di nascita del socio più giovane.

Vengono definite le seguenti categorie di punteggio:

1. Priorità di investimento

L'analisi effettuata sulle singole filiere produttive ha organizzato gli interventi strutturali e dotazionali, per ogni comparto produttivo, secondo specifiche categorie di priorità come riportato nella seguente tabella:

Priorità	S = strategica	A = alta	M = media	B = bassa
----------	-------------------	-------------	-----------	--------------

Tipologia di intervento		GRANDI COLTURE	ORTO FRUTT A	FLOR O VIVAI SMO	VITIVINIC OLO OLEICOLO	LATTIER O CASEARI O	CARNE
A	Interventi di miglioramento fondiario che non determinino aumento della superficie agricola utilizzata	B	A riconversione varietale nei PIF*	B	B	B	B
B	Costruzione/acquisizione di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A STOCCAGGIO*	S SERRE*	A	A	A	A DELOCALIZZAZIONE*
C	Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A STOCCAGGIO*	B	A	A	A	A BENESSERE ANIMALI (oltre i livelli minimi obbligatori)*
D	Realizzazione di impianti specializzati pluriennali di colture per biomassa	A	B	B	B	B	B
E	Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l'utilizzazione dei rifiuti agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	S	S
F	Strutture ed impiantistica per la produzione di energia a partire da fonti agro-forestali rinnovabili con bassi	A	M SERRE*	B	B	B	S

	livelli di emissioni in atmosfera.						
G	Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, nonché invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde.	S	S	A	B	B	B
H	Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni.	B	A	B	B	B	B
I	Acquisto/leasing di nuovi macchinari ed attrezzature con particolare riguardo agli aspetti della riduzione dei costi, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, della trasformazione dei prodotti aziendali, della tutela della salute dei consumatori.	S	S	A	S	A	A
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	B	B	S	B	B
M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	M	A	M	S	S

* Nel caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Per il settore firovivaistico, riconosciuta la notevole importanza di alcune tipologie di investimento che connotano il settore, per gli interventi di cui alle lettere B (con riferimento alle sole serre), G e I si attribuiscono 30 punti ancorché ricompresi nella categoria di priorità “alta” .

Per il settore “grandi colture”, ritenuto opportuno prevedere la possibilità di attivare interventi volti alla ristrutturazione aziendale, alla sistemazione idraulico-agraria superficiale o sotterranea, compreso il drenaggio controllato, si attribuiscono 20 punti ancorché ricompresi nella categoria di priorità “bassa”.

Per gli “Altri settori”: Per l’attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere: Grandi colture per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro); Lattiero-caseario per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricompresi (conigli, apicoltura, produzioni di nicchia, altro).

2. Qualità della produzione aziendale

Investimenti totalmente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1783/2003 (biologico, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG) o a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS), o a produzioni con certificazione volontaria di sistema (ISO 9001/2000)	Punti 7
Investimenti prevalentemente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1783/2003 (biologico, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG) o a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS)	Punti 5

3. Risparmio e produzione di energia

Investimenti volti alla produzioni di energia da fonti rinnovabili ed al risparmio energetico aziendale.	Punti 7
--	---------

4. Introduzione di tecnologie specialistiche

Investimenti in attrezzature specialistiche	Punti 1
---	---------

5. Commercializzazione della produzione aziendale trasformata.

Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti esclusivamente dalla produzione primaria aziendale	Punti 5
Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale per una percentuale compresa fra il 75% e il 99%	Punti 3
Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale per una percentuale compresa fra il 51% e il 74%	Punti 1

6. Condizioni dell'imprenditore

Imprese condotte da giovani IAP di età inferiore ai 40 anni. In caso di società e cooperative il requisito deve essere posseduto da colui che apporta la qualifica di IAP	Punti 1
Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all'INPS.	Punti 0,5

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui alla categoria 1, questo viene determinato sulla base dell’investimento prevalente in termini di spesa ammessa. (ad es: Azienda a indirizzo produttivo misto ortofrutticolo viticolo: investimenti nella tipologia di intervento G per il settore ortofrutticolo (priorità S) pari

al 40% della spesa ammissibile; investimenti nella tipologia di intervento M per il settore viticolo (priorità A) pari al 60% della spesa ammissibile; verrà attribuito il punteggio corrispondente alla priorità A. All'interno delle categorie di punteggio 1, 2., 5. e 6. è attribuibile un solo punteggio. Il punteggio complessivo massimo è pari a 51 punti.

1.3.2 Condizioni ed elementi di preferenza

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente.

Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

Per l'accesso alla categoria qualità delle produzioni:

- la connessione tra produzione ed investimento sarà valutata sulla base del giudizio tecnico-economico di congruità dell'investimento in rapporto alle colture/allevamenti praticati nell'ultima campagna agraria, tenendo conto anche della produzione potenziale delle superfici o degli allevamenti in corso di ristrutturazione e/o in progetto;
- gli investimenti strutturali e dotazionali generici, anche se effettuati in aziende esclusivamente con produzioni certificate non determinano punteggio, trattandosi di interventi che incidentalmente sono in connessione con la produzione certificata; sono equiparati a tale tipologia anche gli interventi per i quali l'autorizzazione urbanistica indica la loro destinazione genericamente come "struttura agricola produttiva"; tuttavia, l'attribuzione del punteggio può essere riconosciuta qualora la specifica connessione sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune;
- la certificazione biologica da diritto al punteggio solo se il produttore è sottoposto a regime di controllo ed autorizzato alla vendita degli specifici prodotti come biologici; per tale motivo, non sono ammesse a punteggio le aziende in conversione e deve essere presentata certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore;
- le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG devono essere già riconosciute ai sensi del Reg. (CEE) n. 510/2006 (oppure avere già ottenuto la "protezione transitoria", ai sensi del medesimo regolamento), Reg. (CEE) n. 509/2006, Reg. (CEE) 1493/1999 e Legge. 10/02/1992 n. 164;
- le produzioni DOP, IGP, STG devono essere autorizzate dal competente Consorzio per la campagna agraria precedente la presentazione della domanda; nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
- le produzioni DOC e DOCG devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda.
- l'accesso al punteggio per le certificazioni volontarie di prodotto e di sistema è possibile solamente su presentazione della relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato. Le certificazioni di prodotto e di sistema devono riportare le quantità certificate e commercializzate nell'anno precedente la domanda di aiuto.

Per l'accesso alla categoria risparmio e produzione di energia:

- in riferimento al risparmio energetico si considerano gli interventi finalizzati all'introduzione di dispositivi che consentano un minor consumo di energia termica ed elettrica, con esclusione dei semplici interventi di coibentazione;
- relativamente alla produzione di energia si fa riferimento a quella derivante da fonti rinnovabili.

Per l'attribuzione del punteggio a vantaggio dei giovani imprenditori agricoli professionali e giovani coadiuvanti, le condizioni devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per l'accesso alla categoria introduzione di tecnologie specialistiche:

- le attrezzature specialistiche sono dotazioni che, per caratteristiche originarie – e non per l'uso – sono destinate agli specifici settori produttivi. Pertanto, non sono classificabili in tale categoria e non possono partecipare alla determinazione della percentuale di spesa ammessa per tali attrezzature:
 - a) gli attrezzi generici, anche se utilizzati in aziende ad indirizzo produttivo specialistico;
 - b) gli attrezzi non generici se riferiti ad un settore produttivo per il quale non si chiede l'intervento;
 - c) le trattrici, anche se specializzate.

Rientrano nella categoria ai fini della spesa ammessa:

Settore vitivinicolo: attrezzatura per la difesa delle colture, attrezzatura per la raccolta meccanica dell'uva, per la potatura meccanica dei vigneti, attrezzatura enologica;

Settore frutticolo/olivicolo: attrezzatura per la difesa delle colture, attrezzatura per la raccolta meccanica o agevolata, impianti per la lavorazione, condizionamento, conservazione e confezionamento dei prodotti;

Settore zootecnico: le attrezzature zootecniche per la gestione dell'allevamento e dei reflui, la foraggicoltura (ad esclusione delle attrezzature per la lavorazione del suolo e per la semina) e la gestione dei pascoli; sono altresì ammissibili per le zone montane le seguenti attrezzature:

- trattrici speciali da montagna a baricentro basso, pneumatici isodiametrici a sezione larga ed a bassa pressione di gonfiaggio, a trazione integrale, equipaggiata con testate per la falciatura, la ranghinatura e l'andanatura, il trinciatutto;
- trattrice speciale a trazione integrale con pianale polifunzionale (cassone, botte spandilquame, cassone spandiletame, autocaricante);
- motofalciatrice e/o motocoltivatore semovente con pneumatici a sezione larga adatti per operare in pendenza e relative dotazioni per lo sfalcio, l'andanatura, la ranghinatura, la trinciatura, la raccolta e la fasciatura in rotoballe.

Altre colture: macchine e attrezzature per la gestione della coltura, la distribuzione dei concimi ed antiparassitari, la raccolta dei prodotti nonché la lavorazione, la conservazione e la vendita degli stessi.

Il settore produttivo cui appartiene l'azienda viene stabilito mediante la definizione dell'OTE (Orientamento Tecnico Economico).

1.3.3 Demarcazione con altri strumenti di intervento:

I beneficiari della presente misura non potranno avere accesso alla misura 121 del PSR. In ogni caso, qualora le risorse per le azioni ammissibili ai sensi del presente bando non fossero sufficienti a coprire le richieste provenienti dai potenziali beneficiari, il sostegno pubblico, in via eccezionale in base all'art. 5 (6) del Reg. CE n. 1698/05, potrà essere fornito dal Programma di Sviluppo Rurale.

Per i seguenti settori produttivi: ortofrutticolo, vitivinicolo, olio d'oliva, apicolo, zucchero, latte e prodotti caseari, l'ammissibilità agli investimenti è condizionato dalla coerenza e complementarità della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10 del Programma di Sviluppo Rurale e ulteriormente precisato dalla DGR n. 199 del 12.02.2008.

In linea generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, quali i settori vitivinicolo, oleicolo e lattiero caseario, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

Gli investimenti dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

1. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
2. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
3. le spese per l'acquisto di animali, di piante annuali e loro messa a dimora;
4. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
5. i semplici investimenti di sostituzione come definiti al punto 5.6.1 delle "Modalità di attuazione";
6. impianti ed attrezzature usati;
7. spese di noleggio attrezzature;
8. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
9. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
10. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
11. IVA;
12. altre imposte e tasse;
13. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;

- relativamente ai limiti ed ai vincoli previsti dalle Organizzazioni Comuni di Mercato, si applica quanto riportato al paragrafo 3.2. della Misura 121 circa i “Limiti e condizioni” – Allegato B, DGR n. 199 del 12.02.2008.

1.3.4 Disposizioni e prescrizioni operative

Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando con allegata la seguente documentazione:

Documentazione generale:

- copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
- dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - l'iscrizione all'Anagrafe del settore primario;
 - lo stato di regolarità dei versamenti INPS;
 - la dimensione economica aziendale secondo quanto stabilito dal bando;
 - la qualifica di IAP se non presente la certificazione rilasciata dal Servizio dell'IRA competente per territorio;
 - impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno;
 - il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento;
- documentazione comprovante il punteggio richiesto (vedi documentazione specifica);
- piano aziendale (PA);
- computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzo della C.C.I.A.A. secondo le modalità indicate nel documento di “Indirizzi procedurali” allegato al presente bando, unitamente agli atti progettuali;
- permesso di costruire o in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
- dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune;
- tre preventivi analitici per macchine ed attrezzature con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido qualora la spesa non sia già stata sostenuta al momento della pubblicazione del presente bando; per i casi particolari valgono le indicazioni contenute nel documento “Indirizzi procedurali” allegato alla DGR 199/2008;
- elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti) con piano quotato ante e post intervento (nel solo caso di sistemazione idraulico agraria);
- relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
- concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (ove necessaria);
- perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
- autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi fondiari in aziende in affitto;
- copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria, irrigazione;
- copia della documentazione a dimostrazione dei dati economici (copia del bilancio presentato al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. o copia del bilancio regolarmente approvato risultante dal libro inventari, relativo all'ultimo anno fiscale concluso o alla media degli ultimi tre anni fiscali conclusi, firmato dal richiedente) in particolare:

- a. per le imprese individuali e le società di persone od associazioni, copia della dichiarazione dei redditi della società e dei partecipanti, riferita all'ultimo anno fiscale;
- b. per le società di capitali o le fondazioni, copia del bilancio, riferito all'ultimo anno fiscale;

Casi particolari: qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, l'ultimo anno fiscale o la media degli ultimi tre anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire l'ultimo anno fiscale o la media degli ultimi tre anni fiscali, a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.

In presenza di colture arboree in fase di allevamento, secondo la ordinaria definizione per la specie considerata, il reddito proveniente da tali superfici sarà calcolato applicando, alla superficie interessata, i dati quantitativi e di valore della produzione indicati a livello provinciale ai fini della determinazione della eleggibilità alle provvidenze previste dal D. Lgs. 102/2006. Al valore della P.L.V. ottenuto, si applicheranno, per la determinazione delle spese colturali, i valori stabiliti dalla tabella A della D.G.R. 3 agosto 1982 n. 4175; il risultato andrà sommato direttamente al valore del reddito netto aziendale.

Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato.

Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali (I.V.A., Unico) relative all'ultimo anno fiscale, potrà:

- a) utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale e dichiarare il rispetto della condizione di reddito per il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
- b) utilizzare le dichiarazioni fiscali per l'anno 2007, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile.

17. certificazione attestante la qualifica di IAP.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., e 16. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 7. se non presente in allegato alla domanda può essere integrata perentoriamente entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che, comunque, in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente, il documento previsto al punto 8., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine perentorio di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune. La documentazione di cui al punto 17, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata perentoriamente entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini.

La certificazione attestante la qualifica di IAP, rilasciata dal Servizio IRA, può essere surrogata dall'attestazione dell'iscrizione alla specifica sezione IAP dell'INPS, da presentarsi entro i medesimi termini sopra riportati.

Documentazione specifica

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

1. certificazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema;

2. per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (Reg. (CE) 2092/91);
3. per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del Reg. (CEE) n. 509/06, Reg. (CEE) n. 510/06, , certificazione dell'Ente preposto alla certificazione del prodotto riferita all'annata agraria precedente la presentazione della domanda. Nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
4. Modello F2 o dichiarazione di produzione per le produzioni DOC e DOCG a sensi del Reg. (CEE) n. 1493/99, che devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
5. Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25 % della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento;

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

Rendicontazione

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

1.4 Tasso di Finanziamento pubblico:

In accordo con quanto previsto dal PSR i contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

Richiedenti	Zona	
	Zone montane	Altre zone
Imprese agricole condotte da giovani IAP, entro 5 anni dall'insediamento*	55%	40%
Imprese agricole condotte da IAP	45%	30%

* Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di apertura del presente bando.

Possono accedere alle percentuali di contributo per le zone montane le aziende con almeno il 51% della S.A.T. in zona montana e che, nel caso di investimenti strutturali, effettuino l'intervento in zona montana. Ai fini della presente misura, sono considerate montane le zone classificate nell'allegato G alla DGR 199/2008.

L'importo del contributo ammissibile al massimo sarà pari a quello richiesto nella domanda di aiuto.

L'importo massimo di spesa ammesso a finanziamento, nell'arco di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno, è pari a:

- 600.000,00 € per impresa;
- 1.200.000,00 € per cooperative agricole di conduzione rientranti tra i "soggetti equiparati" di cui al paragrafo 1.2.

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:

- 15.000 € per le aziende situate in montagna;
- 25.000 € per le aziende situate nelle altre zone.

Al di sotto di tali cifre ammesse, l'istanza verrà respinta.

1.5 Finanziamento

Costo Totale: 41.000.000,00 euro

Spesa Pubblica: 13.538.505,50

1.6 Indicatori

- Importo totale della spesa pubblica
- Numero di aziende beneficiarie (numero)
- Volume totale degli investimenti (euro)
- Numero di aziende che introducono nuovi prodotti e/o nuove tecniche
- Accrescimento del valore aggiunto lordo

2. ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI (M. 123)

MISURA NON ATTIVATA CON IL PROVVEDIMENTO DI RIAPERTURA TERMINI

2.1 Obiettivi specifici

Gli interventi previsti dalla presente misura sono realizzati a supporto dei progetti di ristrutturazione dell'industria saccarifera e sono, pertanto, volti a favorire, l'organizzazione del prodotto di base da lavorare negli impianti riconvertiti, attraverso l'ammodernamento/ampliamento di impianti di essiccazione e stoccaggio dei cereali da realizzare presso il primo trasformatore, in conformità alla misura dedicata all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, previste dal Reg. CE n. 1698/05.

La finalità principale della misura è quella di promuovere una efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell'integrazione tra i diversi segmenti delle filiere produttive locali.

Obiettivi specifici:

- a. conseguire un elevato valore aggiunto del prodotto agricolo di base;
- b. garantire la qualità di prodotto e di processo sviluppando processi di certificazione e di rintracciabilità in tutti gli stadi della filiera;
- c. privilegiare quegli investimenti agroindustriali in grado di garantire una adeguata ricaduta sui produttori di base della materia prima;
- d. razionalizzare le molteplici attività imprenditoriali favorendo le aggregazioni;
- e. migliorare la rete logistica.

2.2 Beneficiari:

Beneficiari della specifica misura sono le imprese che svolgono, in forma singola o associata, sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato e tali prodotti restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato e che non hanno presentato domanda di contributo a valere sul Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013.

Possono accedere le imprese che sono anche produttrici, qualora la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare.

Per trasformazione di un prodotto agricolo si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo dell'Allegato I al Trattato.

Per commercializzazione di un prodotto agricolo si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato di un prodotto agricolo

dell'Allegato I al Trattato (es. l'imballaggio, porzionatura, confezionamento o la costruzione di strutture concepite per la movimentazione dei prodotti agricoli) .

Il sostegno, è limitato alle:

- a. imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (microimprese e piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE);
- b. imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro (imprese intermedie) come definite dal Regolamento CE n. 1698/2005 articolo 28 comma 3, tali imprese possono essere ammesse a beneficiare del sostegno pubblico con percentuali dimezzate rispetto alle altre imprese.

Per la identificazione di tali tipologie di imprese si applicano anche tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, in particolare il criterio dell'autonomia.

L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene realizzato l'investimento, nella regione Veneto.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02).

Come indicato al par. 4.3 del piano d'azione, agli interventi a supporto dei progetti di ristrutturazione dell'industria saccarifera potranno accedere prioritariamente i soggetti, singoli o associati, che effettuano la prima lavorazione e lo stoccaggio del prodotto di base, raccolto dalle imprese agricole ex-bieticole come sopra definite, per essere successivamente trattato dagli impianti oggetto di ristrutturazione in base all'art. 3 del Reg. CE 320/06.

Data la ristrettezza di risorse finanziarie e tenuto conto delle specifiche esigenze strutturali, nella scelta dei beneficiari sarà in ogni caso attribuita priorità ai progetti presentati da ex-bieticoltori organizzati in forma associata. Tali associazioni dovranno essere costituite in prevalenza di ex-bieticoltori.

2.3 Portata del sostegno ed azioni:

Poiché la riconversione dello zuccherificio di Porto Viro è rivolta alla produzione di agroenergie, in coerenza con quanto stabilito dal Piano nazionale, gli interventi previsti dalla misura riguardano prioritariamente la prima lavorazione e lo stoccaggio del prodotto di base, raccolto dalle imprese agricole che hanno abbandonato o ridotto la produzione bieticola (come definite al par.4.3 del piano d'azione), per essere successivamente trattato dagli impianti oggetto di ristrutturazione in base all'art. 3 del Reg. CE 320/06.

In ogni caso il sostegno è concesso per investimenti materiali e/o immateriali a condizione che:

- a) siano diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- b) riguardino:
 - la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura, e/o
 - lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura;
- c) rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

La condizione di cui alla lettera a) si intende rispettata qualora l'impresa dimostri che l'investimento proposto consente di migliorare i seguenti indici economici :

- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento

Per imprese di nuova costituzione, e quindi prive di bilanci approvati il confronto riguarderà dati previsionali. Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento;
- b. realizzazione/adequamento di piattaforme logistiche o miglioramento - razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione;
- c. adeguamento degli impianti a sistemi di gestione qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità del prodotto;
- d. investimenti diretti alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, al riutilizzo dei sottoprodotti di lavorazione, all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile prodotta e reimpiegata in azienda, al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo dell'attività d'impresa e del patrimonio immobiliare.

La durata dei suddetti impegni è pari al periodo vincolativo indicato al capitolo 5 del Piano d'azione. Deroghe e mancato rispetto dei vincoli sopra esposti sono regolamentati con le modalità previste dal medesimo capitolo.

Ciascun soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a intrattenere rapporti di fornitura del prodotto interessato all'investimento con aziende agricole attive nella produzione primaria.

Tali impegni di fornitura avranno durata per i tre anni successivi all'anno solare nel quale si è verificato il collaudo finale degli interventi oggetto di aiuto.

A tal fine il beneficiario dovrà produrre all'organismo pagatore, al momento della richiesta di collaudo delle opere, l'elenco dei produttori agricoli o delle aziende di trasformazione e commercializzazione con cui intratterrà per i tre anni successivi rapporti di fornitura del prodotto con indicazione delle relative produzioni. Gli impegni di fornitura dovranno garantire l'approvvigionamento di almeno il 70% della materia prima da trasformare/commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento .

Ai fini del rispetto degli impegni e dei contratti di fornitura fra contraente beneficiario e produttori agricoli conferenti/ fornitori o imprese di trasformazione dei prodotti trattati, le imprese beneficiarie, saranno oggetto di verifiche nel triennio successivo a quello nel quale si è verificato il collaudo finale degli investimenti oggetto di intervento contributivo.

Qualora, durante i controlli in loco effettuati nel triennio successivo alla verifica dello stato finale dei lavori, si constati che la percentuale di materia prima proveniente da produttori agricoli o di quella trasformata, risultante dal controllo è inferiore a quella oggetto dell'impegno assunto dal beneficiario, si procede al recupero del contributo erogato proporzionalmente alla differenza accertata al momento del controllo.

In particolare, salvo i casi di forza maggiore definiti dalla vigente normativa ed opportunamente valutati dall'autorità preposta alla autorizzazione ai pagamenti, il contributo pubblico effettivamente determinato viene ridotto della differenza constatata, se quest'ultima supera del 3%, ma non più del 20%, la percentuale accertata.

Qualora la differenza constatata sia superiore al 20% della percentuale accertata, l'interessato decade interamente dai benefici ricevuti e gli uffici competenti avviano le procedure di revoca del contributo.

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.000.000 di euro per soggetto giuridico beneficiario per ogni singolo bando, mentre quello minimo è fissato in 200.000

A tutte le istanze in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta in fase di presentazione della domanda e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati. Tali istanze, con attribuito punteggio, saranno inserite in un'unica graduatoria.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria.

Vengono individuate le seguenti priorità:

- Soggetto beneficiario

Imprese associate costituite in prevalenza di ex-bieticoltori	Punti	7
Imprese associate costituite da ex-bieticoltori (non prevalenti in numero)	Punti	2

- tipologia intervento

Interventi per la prima lavorazione e lo stoccaggio del prodotto di base, raccolto dalle imprese agricole ex-bieticole, a supporto degli impianti oggetto di ristrutturazione in base all'art. 3 del Reg. CE 320/06	Punti	7
Interventi per la prima lavorazione e lo stoccaggio del prodotto di base, raccolto dalle imprese agricole ex-bieticole, non a supporto degli impianti oggetto di ristrutturazione in base all'art. 3 del Reg. CE 320/06	Punti	2

- numero di produttori di base fornitori di materia prima ex bieticoltori

Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati e devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori (ex bieticoltori) di tali prodotti di base ai vantaggi che da essi derivano.

N. produttori fornitori di materia prima (ex bieticoltori)	punti
Più di 60	6
Da 41 a 60	5
Da 21 a 40	4
Da 11 a 20	3
Da 6 a 10	2
Fino a 5	1

Ai fini della determinazione quantitativa del numero di produttori (ex bieticoltori come definiti al par. 4.3 del Piano d'azione) coinvolti si adottano i seguenti criteri:

- in riferimento alle imprese gestite direttamente (che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci) dai produttori agricoli, che dispongono della materia prima, la media dell'ultimo biennio considerato dei soci conferenti;
- in riferimento alle imprese non gestite dai produttori agricoli, la media dell'ultimo biennio considerato dei produttori di base, singoli o associati, che hanno ceduto la materia prima, considerando, nel caso di approvvigionamento tramite cooperative, loro consorzi od associazioni di produttori, il numero di produttori in proporzione al quantitativo annuo prodotto dall'organismo associato e contrattato con l'impresa.

Le imprese che trasformano e commercializzano materia prima non conferita per obbligo statutario da produttori di base dovranno dimostrare l'esistenza di tale condizione attraverso la presentazione all'atto della domanda di un elenco produttori agricoli di base con i quali hanno intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di fornitura di materia prima .

Tali obblighi sussistono anche per quelle imprese che trasformano e commercializzano materia prima conferita per obbligo statutario relativamente alla quota di prodotto non derivante dal conferimento dei soci.

Ai fini del presente provvedimento si definiscono imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, tra l'altro: le società cooperative agricole e loro consorzi, le organizzazioni di produttori riconosciute, le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui sopra.

A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio più giovane.

2.3.1 Demarcazione con altri strumenti di intervento:

Le azioni finanziate con la presente misura saranno rivolte solo alle imprese coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticole-saccarifero. In ogni caso, qualora le risorse per la presente misura non fossero sufficienti a coprire le richieste provenienti dai potenziali beneficiari, il sostegno pubblico potrà essere fornito, in via eccezionale in base all'art. 5 (6) del Reg. CE n. 1698/05, dal Programma di Sviluppo Rurale. Inoltre, per le tipologie di intervento che non sono presenti nel presente programma, sarà consentita la partecipazione dei beneficiari al PSR, alle condizioni stabilite dal programma medesimo.

Per i seguenti settori produttivi: ortofrutticolo, vitivinicolo, olio d'oliva, apicolo, zucchero, latte e prodotti caseari, l'ammissibilità agli investimenti è condizionato dalla coerenza e complementarità della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10 del Programma di Sviluppo Rurale e ulteriormente precisato dalla DGR n. 199 del 12.02.2008.

In linea generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, quali i settori vitivinicolo, oleicolo e lattiero caseario, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

Gli investimenti dovranno essere realizzati assicurando, nei termini indicati dall'articolo 26 del Reg. (CE) 1698/2005, la conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali, applicabili agli specifici investimenti.

2.3.2 Spese ammissibili:

Sono ammissibili:

1- Investimenti materiali:

- (a) costruzione, acquisto o leasing con patto d'acquisto, ammodernamento di immobili;
- (b) acquisto dei terreni non edificati è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata purchè sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato;
- (c) acquisto o leasing con patto d'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici (es. camion frigoriferi) e le macchine per la raccolta a servizio di una pluralità di aziende;
- (d) acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

L'importo ammissibile nel caso di acquisto di immobili (compresi i terreni) non potrà eccedere il 60% di quello complessivo dell'investimento.

2- Investimenti immateriali:

Costi generali connessi alle spese precedenti, come onorari di professionisti relativi alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori e alla consulenza e supporto, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze nei limiti massimi del 5% dell'importo delle spese di cui al punto 1- Investimenti materiali, secondo le modalità stabilite negli "Indirizzi Procedurali" elevati al 7% qualora prevalgano investimenti che richiedono progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.

Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso. L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarità contenuti nel capitolo 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non sono, comunque, finanziabili:

- a) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori.
- b) investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- c) opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- d) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- e) acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- f) spese di noleggio attrezzature;
- g) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- h) spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- i) indennità versate dal beneficiario per espropri, frutti pendenti, oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

In ogni caso, per gli investimenti agricoli, l'acquisto di diritti per la produzione agricola, animali, piante annuali e il loro impianto non sarà ammissibile al contributo pubblico, così come gli investimenti di semplice sostituzione.

2.3.3 Disposizioni e prescrizioni operative specifiche

Presentazione dell'istanza

Alle istanze di aiuto deve essere allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. in merito al soggetto beneficiario; se trattasi di impresa di trasformazione e/o commercializzazione. Nel caso sia anche produttrice, che la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare;
 - b. dichiarazione in merito alla dimensione dell'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (microimpresa, piccola, media) e regolamento CE 1698/2005 articolo 28 comma 3 (imprese intermedie)
 - c. dichiarazione che gli investimenti proposti migliorano il rendimento globale dell'impresa (con riferimento all'indice economico prescelto).
 - d. dichiarazione che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione CE 2004/C 244/02), ovvero non ha in corso procedure concorsuali
 - e. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. Permesso di costruire o in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
6. DIA riportante la data di presentazione in Comune;
7. relazione di valutazione incidenza del progetto laddove prevista, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa; tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
8. Delibera del consiglio di amministrazione della società, che approva il progetto e che s'impegna ad acquisire da produttori agricoli per il triennio successivo alla verifica dello stato finale dei lavori un quantitativo pari ad almeno il 70% della materia prima da trasformare /commercializzare prevista come obiettivo finale dell'investimento.

Per le aziende di sola commercializzazione del settore floricolo, dove non è prevista una fase di trasformazione, si dovrà assumere il medesimo impegno.

9. Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi, completi di stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste. In caso di imprese impossibilitate alla presentazione dei bilanci richiesti, in quanto, non soggette all'obbligo di presentazione di alcun tipo di bilancio ai sensi della normativa vigente, ovvero di imprese costituite in data che non consente la presentazione di almeno un bilancio consuntivo, si provvederà alla valutazione della redditività in base a documenti equipollenti.
10. Dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto.
11. Piano d'investimento Agroindustriale predisposto sulla specifica modulistica, comprensivo delle schede per la determinazione delle dimensioni aziendali
12. Computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. della provincia in cui viene realizzato l'investimento, unitamente agli atti progettuali;
13. Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora la spesa non sia già stata sostenuta al momento della pubblicazione del presente bando;

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12. e 13 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 5 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata perentoriamente entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 6. che se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine perentorio di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

Documentazione specifica

Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

Per la priorità relativa al numero dei produttori si considerano i seguenti elementi documentali:

1. l'elenco dei produttori conferenti.

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

2.4 Tasso di Finanziamento pubblico:

L'intensità dell'aiuto pubblico è determinato nel 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Tale intensità è aumentata al 40% per le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE), Per le imprese intermedie (le imprese cioè che non rientrano nell'art. 2(1)

della suddetta raccomandazione e che comunque abbiano meno di 750 addetti o meno di 200 milioni di fatturato) l'entità del sostegno è ridotta al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

I beneficiari possono richiedere la liquidazione di acconti che saranno erogati secondo le modalità previste negli "Indirizzi procedurali" allegato A alla DGR 199/08

I tassi sopra indicati si applicano laddove gli input (materie prime) e gli output (prodotto trasformato) siano prodotti inclusi nell'allegato I del Trattato. Nel caso in cui, l'output non sia un prodotto dell'Allegato I del Trattato, si applicano le regole generali sugli aiuti di Stato .

2.5 Finanziamento

Costo Totale: 1.000.000,00 euro

Spesa Pubblica: 325.086,45 euro

2.6 Indicatori

Input: Ammontare della spesa pubblica realizzata (di cui FEASR)

Output: Numero di imprese beneficiarie
Volume totale dell'investimento

Di risultato: Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie
Numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecnologie

Di impatto: Crescita economica
Produttività del lavoro

3. DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE (M. 311 azione 3)

In relazione alle caratteristiche e ai fabbisogni d'intervento del territorio, nel presente piano d'azione si propone di attivare esclusivamente l'azione 3 - Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili" della misura 311 definita dal PSR.

3.1 Obiettivo specifico

Accompagnare la ristrutturazione nelle aree rurali ex-bieticole attraverso un aiuto alla diversificazione delle attività agricole verso settori non agricoli, promuovendo il ricorso a fonti alternative di reddito e all'incremento dell'occupazione.

La misura 311 del PSR si articola in tre azioni, una delle quali, la terza, ha lo scopo di incentivare la produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili, sulla base di investimenti, fissi e dotazionali, finalizzati alla realizzazione di impianti aziendali per la produzione e la vendita di energia sotto forma di energia elettrica, termica e di biocarburanti.

Obiettivi specifici dell'azione di incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili, sono:

- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali e stimolando al diversificazione economica;
- promuovere attività complementari a quella agricola nel settore della la bioenergia.

Tra gli obiettivi operativi, l'azione ha lo scopo di:

- incentivare la diffusione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili (come ad esempio il biogas, le biomasse, il solare fotovoltaico, l'idroelettrico, l'eolico);
- incentivare e promuovere la realizzazione di impianti, di limitate dimensioni, per la produzione e vendita di biocarburanti e biocombustibili in generale.

3.2 Beneficiari:

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

In ogni caso detti agricoltori devono aver ridotto o abbandonato la produzione di barbabietola così come definito al paragrafo 4.3 del piano d'azione.

3.3 Portata del sostegno ed azioni:

L'attuazione della azione riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dei Poli urbani (aree A).

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare al momento della presentazione della domanda di aiuto, che l'attività di produzione di energia è connessa con l'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile.

In particolare, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423, così come novellata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono considerati connessi all'attività agricola la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo (Produzioni Agricole Energetiche -PAE) ovvero produzioni vegetali di scarto dell'attività agricola aziendale.

Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono condizioni di accesso alla misura/azione:

- il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
- la regolarità dei versamenti INPS;
- il rispetto del regime "*de minimis*" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006;
- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- la dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta (business plan);

Inoltre, relativamente agli investimenti immobiliari, risultano parimenti condizioni di accesso:

- l'occupazione regolare e permanente di almeno un'unità lavorativa a tempo pieno, iscritta nei ruoli previdenziali agricoli dell'INPS, ad eccezione delle aziende ubicate nelle zone montane;
- la redditività aziendale uguale o superiore ai valori minimi di riferimento determinati con provvedimento della Giunta regionale (lettera "d" dell'allegato alla DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004);
- la disponibilità dell'area sede dell'impianto nonché delle opere e infrastrutture connesse al medesimo (elettrdotto).

Nell'ambito degli interventi ammissibili sono previste le seguenti tipologie di investimento, riconducibili alla promozione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili:

- investimenti fissi (investimenti strutturali) per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- investimenti mobili (impianti e attrezzature) per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- investimenti mobili (impianti e attrezzature) per la produzione e vendita di biocarburanti;
- investimenti mobili (attrezzature) per la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dal capitolo 5 del Piano d'azione, le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando devono riguardare:

- a. l'acquisto di macchine e attrezzature nell'ambito degli investimenti di cui ai successivi punti b) e c), funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
- b. l'acquisto e/o la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
- c. l'acquisto di impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile;

- d. l'acquisto e la realizzazione di manufatti e infrastrutture per il collegamento degli impianti di cui al punto c) alla rete di trasporto dell'energia elettrica;
- e. l'acquisto e/o la realizzazione di macchine, attrezzature, manufatti e impianti finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale nonché riattivazione degli interventi di cui ai trattini del precedente capoverso;
- f. l'acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

Le spese generali sono ammesse nelle modalità e nei limiti previste dal capitolo 5 del Piano d'azione.

Le attività svolte dai soggetti richiedenti devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 (Ateco 2007) nella categoria A, a condizione che:

- la produzione di energia da fonti rinnovabili (elettrica, termica, biocarburanti) provenga da processi di degradazione parziale o totale della biomassa;
- la produzione di energia elettrica provenga dalla trasformazione dell'energia solare (sistemi fotovoltaici).

Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura/azione, non devono superare la potenza di 1MW.

Per il limite fino a 1MW s'intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta o la pirogassificazione (della biomassa e/o del biogas);
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica;
- la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando s'intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Sono ammissibili ai benefici del presente bando:

- gli impianti che producono energia elettrica, in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive disposizioni, normative e amministrative, regionali ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 3.3.3;
- gli impianti non compresi nel precedente punto (impianti che producono solo energia termica ovvero biocarburanti), in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e amministrative ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 3.3.3.;
- gli impianti che prevedono l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia;
- gli impianti che prevedono il totale utilizzo, civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o generata. In questi casi il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'utilizzo dell'energia attraverso la stipula di preliminari di contratto di cessione, fatto salvo l'eventuale autoconsumo (rispetto della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia);
- gli impianti realizzati da beneficiari organizzati in forma associata, che oltre alla necessaria connessione dell'impianto all'attività agricola, dimostrino che è prevalente l'uso di biomassa proveniente dagli associati;
- gli impianti dedicati alla produzione di biocarburanti o alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia, il cui soggetto beneficiario dimostra l'esistenza di appositi contratti di filiera/area/quadro per la coltivazione e la fornitura di biomassa, così come definiti dal decreto legislativo n. 27 maggio 2005, n. 102.

Sono esclusi dal presente bando:

- interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).

- fatto salvo quanto già stabilito dalle Linee guida, le spese relative a scambiatori di calore per l'eventuale allaccio alle singole utenze;
- gli investimenti il cui valore attuale netto (vedi paragrafo 8 – Allegati tecnici), senza contributo, non risulti positivo nel periodo compreso tra il 4° ed il 15° anno, compresi;
- gli investimenti il cui "indicatore di sostenibilità", espresso in termini di EROEI (Energy Return On Energy Investment – C. Cleveland, 2005), o indice similare, sia uguale o superiore all'unità (Indicatore = Σ input energia / Σ output energia).

I termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di concessione del beneficio, sono i seguenti:

- sei mesi per l'acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature;
- dodici mesi per la realizzazione di interventi strutturali, eventualmente elevabili a quattordici mesi se realizzate in aree "D".

In ogni caso dovranno essere rispettati i termini previsti dall'articolo 14, comma 3 Reg. CE 968/06 e, pertanto, tutti gli interventi previsti devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010.

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili nelle lettere a) e b), il termine per la realizzazione degli investimenti è quello previsto dalla lettera b).

3.3.1 Priorità

Le domande ed i progetti vengono valutati sulla base dei relativi elementi di priorità e preferenza, ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'ammissione alla graduatoria finale.

A tale scopo, vengono individuati gli elementi/fattori di priorità e preferenza di seguito descritti. Sulla base di tali elementi viene attribuito a ciascun progetto il punteggio finale.

Elementi di priorità			
N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	20
2	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali	12
3	Investimenti per la produzione di biocarburanti	Impianti realizzati nell'ambito di un accordo di fornitura per alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	15
4	Soggetti beneficiari donne	Beneficiario rappresentato legalmente da una donna	8
5	Investimenti realizzati da giovani imprenditori con età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda	Beneficiario rappresentato legalmente da giovane imprenditore	1

Il punteggio attribuito agli impianti dedicati riscaldamento degli edifici pubblici può essere attribuito alla domanda che allega un contratto registrato, o suo preliminare, per la fornitura di tutta l'energia termica ottenuta, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. Il contratto, o suo preliminare, deve precisare natura e ubicazione catastale dell'edificio pubblico, nonché quantità di energia media utilizzata, su base giornaliera e annua.

Relativamente agli impianti realizzati in aree sensibili dal punto di vista ambientale e naturalistico, il relativo punteggio è attribuibile ai soli impianti che producono energia elettrica e/o termica in grado di sostituire completamente l'energia utilizzata in azienda proveniente da fonti fossili.

Il punteggio attribuito agli impianti destinati alla produzione di biocarburanti può essere assegnato solo in presenza di accordi di fornitura, opportunamente registrati, per l'intera produzione ottenuta, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. L'accordo deve precisare la quantità di biocarburante fornita e la percentuale di fonte fossile sostituita.

Il punteggio relativo agli investimenti realizzati "soggetti beneficiari donne", costituiti sotto forma cooperativa, viene attribuito qualora la maggioranza dei soci sia costituita da donne.

In caso di parità di punteggio, verrà attribuita preferenza alle domande presentate dai richiedenti rappresentanti legali più giovani:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

3.3.2 Demarcazione con altri strumenti di intervento

La demarcazione dell'intervento è garantita a livello di beneficiario. I beneficiari della presente misura non potranno avere accesso all'analoga misura prevista nei PSR. Per gli ulteriori criteri di demarcazione, anche rispetto agli altri strumenti finanziari comunitari si fa riferimento a quanto previsto nel capitolo 10 del PSR.

3.3.3 Disposizioni e prescrizioni operative specifiche

Documentazione specifica da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. qualifica di agricoltore a sensi dell'articolo 2 del Reg. Ce n. 1782/2003;
 - b. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
 - c. lo stato di regolarità dei versamenti INPS;
 - d. l'importo dei contributi già percepiti dall'azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal " *de minimis* ";
 - e. la presenza di almeno una unità lavorativa a tempo pieno occupata e iscritta all'INPS (solo per le aziende non ubicate in zona montana);
 - f. la disponibilità, dell'area sede dell'impianto e delle opere ed infrastrutture oggetto della domanda;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. business plan, con perizia tecnica a firma di un professionista abilitato, dal quale siano desumibili il Valore Attuale Netto (VAN) e l'indice di sostenibilità (EROEI);
6. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. della provincia in cui viene realizzato l'investimento, unitamente agli atti progettuali;
7. titolo abilitativo (permesso di costruire, autorizzazione unica) alla costruzione e esercizio dell'impianto o, in alternativa, la richiesta di rilascio del medesimo;
8. in alternativa al precedente punto, Denuncia di Inizio Attività riportante la data di ricezione della medesima da parte dell'Amministrazione pubblica competente;
9. copia del contratto di cessione per usi civili o produttivi, del quantitativo complessivo dell'energia termica prodotta, fatto salvo le quantità relative all'autoconsumo;
10. copia contratto di filiera/area/quadro, per la coltivazione e la fornitura di biomassa in caso di realizzazione di impianti dedicati alla produzione di biocarburanti o alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia;
11. elenco dei soci riportante le quantità di biomassa dagli stessi prodotte (nel caso di domande per la realizzazione di impianti presentate da soggetti organizzati in forma associata);
12. relazione di valutazione incidenza ambientale del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;

13. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora la spesa non sia già stata sostenuta al momento della pubblicazione del presente bando;
14. relazione tecnico economica dell'investimento;
15. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto;
16. copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che approva la presentazione della domanda (nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all'articolo 2135 del C.c.).

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 12., 13., 14., 15. e 16. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 7., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata perentoriamente entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 8., entro il medesimo termine perentorio di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, deve essere presentata una dichiarazione attestante il superamento dei termini per l'eventuale comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione pubblica competente ovvero il parere negativo della medesima Amministrazione.

Relativamente ai documenti indicati ai punti 9. e 10. la scadenza ultima per la loro presentazione è uniformata ai termini perentori precedentemente indicati (60 giorni), fatto salvo che alla domanda dovrà essere comunque allegato una dichiarazione d'intenti tra le parti che andranno in seguito a perfezionare i contratti richiesti nei medesimi punti.

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- atti d'impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura di energia termica tra il beneficiario e l'Ente pubblico ai fini del riscaldamento degli edifici pubblici;
- atti d'impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura di biocarburanti tra il beneficiario e l'Ente o Azienda pubblica ai fini dell'alimentazione del parco macchine destinate al servizio di trasporto pubblico;

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili estratti conto bancari o postali...);
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare, ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

3.4 Tasso di Finanziamento pubblico

In considerazione che la misura non finanzia attività agricole, trovano applicazione le regole sugli aiuti di Stato non agricoli, così come previsto dall'art. 70(8) del Reg. CE 1698/06 e dall'art. 56 del regolamento applicativo. Dovranno essere rispettati i massimali e le intensità di aiuto previste dalla normativa comunitaria e, pertanto, agli aiuti previsti dalla presente azione si applicano le condizioni di cui al regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sulla base dei seguenti livelli di aiuto:

Investimenti fissi		Altri investimenti	
Aree rurali C-D ⁽¹⁾	Altre aree	Aree rurali C-D ⁽¹⁾	Altre aree
45%	30%	35%	25%

3.5 Finanziamento

Costo Totale: 3.000.000,00 euro

Spesa Pubblica: 1.000.000,00 euro

3.6 Indicatori

Ai fini delle attività di verifica, controllo e monitoraggio, sono individuati i seguenti indicatori fisici e finanziari:

- numero di beneficiari con la seguente disaggregazione:
 - classe di OTE e UDE,
 - forma giuridica;
- volume totale degli investimenti;
- numero impianti energetici realizzati;
- potenza degli impianti (MW) per tipologia di fonte rinnovabile;
- kWh elettrici prodotti e utilizzati/venduti su base annua;
- kWh termici prodotti e utilizzati/venduti su base annua;
- rendimento elettrico (%);
- rendimento termico (%);
- tonnellate annue di biomassa (un termini di s.s.) utilizzata

3.7 Allegati tecnici

DEFINIZIONI

Ai fini degli interventi, vengono assunti i seguenti riferimenti, fatto salvo quanto diversamente specificato al presente bando:

- i. fonti energetiche rinnovabili (FER): secondo la definizione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in attuazione alla Direttiva 2001/30/CE;
- ii. biomassa combustibile: biomassa elencata all'Allegato X alla parte V (Sezione 4 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo")) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" rientrante tra le seguenti tipologie:
 - Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
 - Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
 - Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale o da potatura;
 - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segature, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti;
 - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
- iii. biomassa sottoposta a fermentazione anaerobica: la biomassa di cui al punto ii., nonché gli effluenti di allevamento, palabili o non palabili, provenienti dalla medesima azienda utilizzatrice, ai sensi della DGR nn. 2495/2006 e 2439/2007;

¹ D-Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e C-Aree rurali intermedie.

- iv. impianti a biogas: caratteristiche elencate all'Allegato X alla parte V (Sezione 6 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo") di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale").

VALUTAZIONE CONGRUITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO

La valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento deve avvenire attraverso l'analisi annuale del flusso finanziario (business plan) con estrazione dei principali indici finanziari (VAN = Valore Attuale Netto, SRI = Saggio di Rendimento Interno, ROI = Return On Investment) al netto ed al lordo del contributo di cui al presente bando. Nell'analisi annuale del flusso deve essere computato anche il costo dell'energia elettrica consumata dall'impianto.

Nel caso di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse dovrà essere considerato obbligatoriamente una durata media dell'investimento pari a 15 anni, viceversa per gli impianti fotovoltaici deve essere considerata una durata media dell'investimento pari a 20 anni. Tale valore è assunto in relazione alla vita media degli impianti di cui al presente bando.

Quale orientamento per la scelta del saggio di attualizzazione da utilizzare si consideri quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso fisso) per investimenti di pari durata nel periodo considerato.

In caso di cogenerazione il valore dei certificati verdi dovrà essere conteggiato nel business plan.

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI A COMBUSTIONE DIRETTA E PIRO-GASSIFICAZIONE

Impianti di produzione di sola energia termica ovvero di cogenerazione

Ai fini dei requisiti tecnici e costruttivi il riferimento è il decreto legislativo n. 152/2006.

Il rendimento della caldaia, desumibile dal certificato rilasciato da ente terzo dovrà essere superiore all'85%.

Ai fini del calcolo della conversione energetica delle biomassa è necessario fare riferimento alla resa energetica del biocombustibile espressa in kWh per unità di misura (kg o m³) sulla sostanza secca (p.c.i. su s.s.).

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI DI FERMENTAZIONE ANAEROBICA CON PRODUZIONE DI BIOGAS

Impianti di cogenerazione

Fatti salvi i requisiti e le limitazioni previste nel decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della classificazione, dei requisiti, regole per la costruzione, l'offerta l'ordinazione e il collaudo il riferimento è alle norme ISO-UNI 10458.

Ai fini del calcolo delle rese in biogas delle biomassa è necessario fare riferimento ai metri cubi di biogas per unità di solido volatile (frazione della sostanza secca costituita da sostanza organica) della specifica biomassa.

Il rendimento elettrico dell'impianto non dovrà essere inferiore al 32%, mentre il rendimento complessivo dell'impianto non dovrà scendere sotto l'85%.